



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

*Tesi di laurea in Diritto Pubblico Comparato*

**“TENDENZE EVOLUTIVE DEL CONTENZIOSO CLIMATICO”**

*Relatore:*  
Prof.ssa ...

*Candidato:*  
Margherita Bottino

---

A.A. 2023/24



# INDICE

## CAPITOLO I

### IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE

#### 1

1. Il fenomeno del cambiamento climatico	1
2. L'emergenza climatica	7
3. La risposta internazionale al cambiamento climatico	11
3.1. Il Protocollo di Montreal (1987)	11
3.2. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992)	13
3.3. Il Protocollo di Kyoto (2005)	14
3.4. l'Accordo di Parigi (2015)	15

## CAPITOLO II

### IL CONTENZIOSO CLIMATICO IN PROSPETTIVA COMPARATA

	19
1. Diritti umani e cambiamento climatico	19
1.1. Giustizia climatica e <i>Just Transition</i>	19
1.2. Il rapporto tra diritti umani e cambiamento climatico	22
1.3. Gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani e clima	25
2. Il crescente sviluppo del contenzioso climatico fondato sui diritti umani	29
2.1. Definizione e ambito di applicazione del contenzioso climatico	29
2.2. Il contenzioso climatico fondato sui diritti umani	32
2.3. Principali linee di tendenza del fenomeno	35
3. Evoluzione del contenzioso climatico fondato sui diritti in prospettiva comparata	38
3.1. Il contenzioso climatico negli Stati Uniti	44

## CAPITOLO III

### *CASE STUDY: "VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ E AL. C. SVIZZERA"* 50

1. Il ruolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ambito del contenzioso climatico	50
2. L'associazione e il problema della legittimazione ad agire nel contesto del contenzioso climatico	53
2.1. Lo status di vittima delle persone fisiche	54
2.2. Lo status di vittima delle associazioni	56
3. L'obbligo positivo di protezione dal cambiamento climatico degli Stati	57
3.1. Il contenuto dell'obbligazione climatica degli Stati	60
4. La decisione	63
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	66
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	69

# CAPITOLO I

## IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE

### 1. Il fenomeno del cambiamento climatico

È preliminarmente fondamentale per comprendere il concetto di diritti umani legati al clima, nonché gli elementi di fatto e di diritto che fondano le ipotesi di contenzioso climatico, avvicinarsi all'argomento possedendo una piena cognizione dell'attuale quadro – in costante evoluzione – di conoscenze scientifiche riguardanti il cambiamento climatico. Per tale ragione, il primo capitolo è dedicato all'illustrazione della questione, alla quale si procederà facendo riferimento soprattutto a studi e rapporti dell'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Tale organismo scientifico, nei suoi circa trent'anni di attività, ha pubblicato sei Report, che riassumono lo stato delle conoscenze sul cambiamento climatico sulle cui basi i governi sono chiamati ad adottare le proprie decisioni<sup>2</sup>. Il sistema IPCC si fonda sull'individuazione di livelli di attendibilità – *confidence* – e probabilità –

---

La presente tesi di laurea è stata elaborata nel quadro delle attività del modulo *Jean Monnet 2022-2025 RCCL - “Rights Turn in Climate Change Litigations”*, finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo autore e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.



**Rights Turn in Climate Change Litigation**

<sup>2</sup> Sul fenomeno della co-produzione, nel quale la scienza concorre insieme al diritto nella determinazione delle decisioni pubbliche, cfr. M. TALLACCHINI, *Evidenza scientifica e normazione ambientale: la “co-produzione” di scienza e diritto*, in S. GRASSI - M. CECCHETTI (a cura di), *Governo dell'ambiente e formazione delle norme tecniche*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 2 ss.; ANNAMARIA BONOMO, *L'approccio science-based sul cambiamento climatico: quale spazio per il decisore pubblico?*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, *Saggi*, 2024, numero 1.

*likely* – degli eventi e dei fenomeni descritti, cui si procede sintetizzando i giudizi della comunità scientifica globale. L'obiettivo è circoscrivere quanto più possibile l'incertezza che per natura caratterizza le conoscenze scientifiche, in modo da fornire una base sufficientemente solida per orientare e dare legittimazione alle politiche normative climatiche intraprese dagli Stati<sup>3</sup>.

È fatto ormai noto che il clima<sup>4</sup> del pianeta è sempre stato in costante evoluzione, con fluttuazioni delle temperature medie globali verificatesi nell'arco temporale di migliaia di anni. Nel corso della storia della Terra si sono infatti registrate variazioni naturali del clima che hanno condotto il pianeta ad attraversare diverse ere glaciali, alternate a periodi più caldi (c.d. ere interglaciali). «Il nostro mondo si trova attualmente in un'epoca compresa tra grandi gelate. I cicli con cui sono comparse e scomparse le ere glaciali costellano il nostro recente passato geologico; l'ultimo di questi si è concluso circa 11 000 anni fa. Questi cosiddetti periodi interglaciali sono determinati da variazioni nella radiazione proveniente dal sole, che è legata all'orbita della Terra e alla graduale inclinazione del suo asse.»<sup>5</sup>. Questi elementi conducono ad effettuare una prima riflessione, sul piano giuridico-teorico, riguardo il perimetro concreto di un diritto umano al clima e la conseguente fondatezza delle istanze fatte valere nell'ambito dei contenziosi climatici fondati su tale diritto: qualsiasi pretesa che vuole trovare ragioni di giustificazione argomentativa nella questione climatica deve assumere come punto di partenza la naturale variabilità del clima, e non pretenderne una stabilità assoluta, che per natura questo non possiede<sup>6</sup>.

L'attuale riscaldamento, tuttavia, si verifica con una rapidità mai registrata, impedendo agli esseri viventi di adattarsi e provocando l'aumento vertiginoso di eventi meteorologici estremi. Ciò non dipende dalla naturale variabilità del sistema climatico del

---

<sup>3</sup> Ancora sul rapporto fra scienza e politica, cfr. M. TALLACCHINI, *Scienza e potere*, p. 1060, «la scienza rappresenta la base informativa per le norme ma, per la sua autorevolezza epistemica, essa fornisce anche una specifica legittimazione».

<sup>4</sup> Il clima è definibile come una variabile spazio-temporale della temperatura, che «comprende l'insieme delle condizioni medie di tempo di certe località e dell'intera Terra, in tutte le interazioni osservabili, compresa quella umana, dentro un intervallo temporale più lungo di quello meteorologico», cfr. M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)* in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2021, p. 53.

<sup>5</sup> FRERK PÖPPELMEIER, *Comprehensive Climate Modeling of the Mid-Pleistocene Transition*, in *CORDIS online*, 2021, <https://cordis.europa.eu/article/id/449238-why-earth-s-interglacial-periods-suddenly-changed/it>.

<sup>6</sup> Cfr. A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *L'Ircocervo*, 20 (2021) n. 2, p. 267.

pianeta, bensì dalle ingenti emissioni antropiche di alcuni gas che alterano la composizione dell'atmosfera<sup>7</sup>. Il fenomeno di trattenimento del calore in atmosfera è definito “effetto serra” e i gas che lo provocano - “gas serra” - riscaldano la Terra assorbendo energia termica solare, rallentando così la velocità con cui tale energia viene rilasciata al di fuori dell'atmosfera. Essi agiscono dunque come una coperta, o, per l'appunto, come una serra, avvolta intorno al pianeta, intrappolando il calore del sole e provocando così le temperature<sup>8</sup>. I gas ricompresi all'interno della categoria dei “gas serra” sono diversi – anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), il più diffuso; metano (CH<sub>4</sub>); protossido di azoto (N<sub>2</sub>O); idrofluorocarburi (HFC); perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>)<sup>9</sup> – e diversi possono essere gli effetti che ciascuno di essi determina sul riscaldamento della Terra. Tali effetti, ovvero il diverso contributo che ciascun gas esercita sull'effetto serra, sono calcolati sulla base della capacità del gas di assorbire calore – c.d. “forzante radiativo” – e del tempo di permanenza nell'atmosfera. L'indice denominato Potenziale di Riscaldamento Globale (*Global Warming Potential*, GWP) descrive questo contributo. Il GWP restituisce una misura di quanta energia termica assorbirà l'emissione di 1 tonnellata di gas in un determinato periodo di tempo – solitamente 100 anni – rispetto all'emissione di 1 tonnellata di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), assunta come parametro di riferimento. Quanto maggiore è il GWP, tanto più un dato gas riscalda la Terra rispetto alla CO<sub>2</sub> in quel dato periodo di tempo. I GWP forniscono così un'unità di misura comune che da un lato consente agli analisti di effettuare stime riguardanti le emissioni dei gas serra (ad esempio, per compilare un inventario nazionale dei gas serra), e dall'altro permette ai responsabili politici di confrontare le concrete opportunità di riduzione delle emissioni all'interno dei diversi settori economici e in relazione ai diversi gas<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. M. LYNAS - B.Z. HOULTON - S.PERRY, *Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature*, in *Environ. Res. Lett.*, Vol. 16, No. 11, 2021, pp. 16 ss.; M. BURGER - J. WENTZ - R. HORTON, *The Law and Science of Climate Change Attribution*, in 45 *Columbia J. Environ. L.*, 1, 2020, pp. 60-240, «*There is overwhelming scientific agreement that human activities are changing the global climate system and these changes are already affecting human and natural systems*».


<sup>8</sup> *What is climate change?*, Nazioni Unite: <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>

<sup>9</sup> Elenco formalizzato dal Protocollo di Kyoto del 1997, ratificato e reso esecutivo in Italia con l. 1° giugno 2002, n. 120, e dall'Allegato I al Regolamento (UE) N. 525/2013.

<sup>10</sup> *Understanding Global Warming Potentials*, in EPA, *United States Environmental Protection Agency*, <https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials>.

È importante sottolineare che i gas serra vengono generati sia da processi naturali (come la respirazione umana o la fotosintesi), sia da processi artificiali, ossia indotti da attività umane artificiali. Le emissioni artificiali di questi gas e la relativa concentrazione in atmosfera, tuttavia, sono aumentate esponenzialmente a partire dall'era industriale, a seguito di attività umane di produzione di beni e servizi che prevedono l'estrazione e l'utilizzo di sostanze fossili come carbone, petrolio, gas naturale (primariamente metano), contenenti carbonio. Il grafico che segue<sup>11</sup> evidenzia il ruolo predominante delle emissioni di gas serra nell'aumento delle temperature, conseguente alla crescente diffusione globale del sistema produttivo fondato sull'energia fossile:

### Observed warming is driven by emissions from human activities, with greenhouse gas warming partly masked by aerosol cooling



<sup>11</sup> IPCC, 2023: *Summary for Policymakers*, in *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [CORE WRITING TEAM, H. LEE AND J. ROMERO (eds.)]. IPCC, Ginevra, Svizzera, pp. 1-34, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001, Figure SPM.1

Dal 2011<sup>12</sup> le concentrazioni di gas serra sono in persistente aumento nell'atmosfera<sup>13</sup> e, parallelamente, ciascuno degli ultimi quattro decenni è stato più caldo di qualsiasi decennio che lo ha preceduto dal 1850<sup>14</sup>. Si arriva così a inquadrare il problema climatico reso con l'espressione "riscaldamento globale antropogenico" come il fenomeno di aumento delle temperature causato dall'eccessiva emissione di gas serra in atmosfera da parte di attività umane artificiali.

La crescente concentrazione dei gas serra destabilizza l'equilibrio dell'intero sistema climatico, composto da sei sfere costitutive interdipendenti: atmosfera (aria); idrosfera (acqua); criosfera (ghiacci e Poli); pedosfera (suolo); litosfera (rocce); biosfera (piante, animali, batteri, virus ed esseri umani<sup>15</sup>). Quando una delle sfere del sistema climatico viene impattata dal riscaldamento globale, questa attiva a sua volta una serie di processi, definiti *feedback loop*, "anelli di retroazione". Il *feedback loop* comprende le reazioni e le retroazioni che avvengono tra le varie sfere del sistema climatico e all'interno di ciascuna di esse (compreso l'essere umano); con riguardo alla destabilizzazione della sola biosfera, si parla invece di "patogenesi". La patogenesi descrive le alterazioni del normale stato fisiologico di un organismo cagionate dall'aumento della temperatura atmosferica. Queste alterazioni possono favorire l'insorgenza o l'acutizzazione di malattie e condizioni patologiche che

---

<sup>12</sup> Misurazioni riportate nel precedente Rapporto dell'IPCC, AR5

<sup>13</sup> IPCC, 2021: *Summary for Policymakers*. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [MASSON-DELMOTTE, V., P. ZHAI, A. PIRANI, S.L. CONNORS, C. PÉAN, S. BERGER, N. CAUD, Y. CHEN, L. GOLDFARB, M.I. GOMIS, M. HUANG, K. LEITZELL, E. LONNOY, J.B.R. MATTHEWS, T.K. MAYCOCK, T. WATERFIELD, O. YELEKÇI, R. YU, AND B. ZHOU (eds.)]. In Press.

Nel 2019 le concentrazioni atmosferiche di CO<sub>2</sub> sono state più alte che in qualsiasi momento in almeno 2 milioni di anni e le concentrazioni di CH<sub>4</sub> e N<sub>2</sub>O sono state più alte che in qualsiasi momento in almeno 800.000 anni. Dal 1750, gli aumenti delle concentrazioni di CO<sub>2</sub> (47%) e CH<sub>4</sub> (156%) superano di gran lunga i cambiamenti naturali plurimillenni tra periodi glaciali e interglaciali negli ultimi 800.000 anni.

<sup>14</sup> La temperatura superficiale globale nei primi due decenni del XXI secolo (2001-2020) è stata di 0,99 [0,84 - 1,10] °C superiore a quella del 1850-1900. Nel periodo 2011-2020 la temperatura superficiale globale è stata di 1,09 [0,95 - 1,20] °C superiore a quella del 1850-1900. L'aumento stimato della temperatura superficiale globale a partire dal quinto *Assessment Report* dell'IPCC (AR5) è dovuto principalmente all'ulteriore riscaldamento dal 2003 al 2012 (+ 0,19 [da 0,16 a 0,22] °C).

<sup>15</sup> Gli esseri umani, in quanto parte integrante del sistema climatico, hanno sempre contribuito alla sua naturale variabilità. Il problema del cambiamento climatico antropogenico si è sviluppato dunque non in conseguenza di qualsiasi attività umana, ma a partire dal momento in cui la capacità dell'uomo di influire sull'intero sistema si è sviluppata a tal punto da "determinarne" – e non solamente modificarne – pressoché autonomamente l'equilibrio (o meglio, lo squilibrio) attraverso l'emissione massiva dei gas serra, in nome dello sviluppo. Il problema attiene dunque all'individuazione dei limiti normativi oltre i quali il progresso scientifico e tecnologico, e con esso lo sfruttamento delle risorse ambientali, non può spingersi. In questo contesto, il diritto al clima va inteso come diritto ad un clima non "determinato" dalle attività antropogeniche. Cfr. A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *L'Ircocervo*, 20 (2021) n. 2, pp. 267-272.

influenzano la salute degli esseri viventi e l'equilibrio complessivo del sistema. In particolare, il processo patogenetico può danneggiare i fattori che determinano la salute umana e l'ambiente, portando, ad esempio, alla perdita di biodiversità.

Conoscere i concetti di *feedback loop* e patogenesi è funzionale alla comprensione di alcuni aspetti fondamentali che riguardano il cambiamento climatico antropogenico: i luoghi di attivazione di tali processi, il calcolo dei tempi in cui si manifestano e la consapevolezza della loro irreversibilità. Con riferimento ai luoghi di attivazione dei *feedback loop*, è necessario tenere a mente che qualsiasi condotta locale di emissioni artificiali di gas serra ha un impatto sull'intero sistema climatico, attivando interconnessioni fra tutte le sue sfere e al loro interno, con ricadute sui singoli contesti locali: tutte le interconnessioni del sistema climatico operano infatti secondo una dimensione locale – planetaria – locale<sup>16</sup>. I tempi di manifestazione di *feedback loop* e patogenesi possono essere suddivisi in due categorie, a seconda della velocità temporale con cui si verificano e della diversa rapidità di manifestazione dei loro effetti. Da un lato, gli eventi a insorgenza rapida, indicati tipicamente nel contesto climatico anche come eventi meteorologici estremi – cicloni o ondate di calore –; la durata di tali eventi è tipicamente misurata in ore, giorni o mesi. Dall'altro, troviamo *feedback loop* che si dispiegano lentamente e gradualmente nel corso di anni, decenni o secoli. Questi includono, ad esempio, l'innalzamento del livello del mare, e sono definiti come “processi a insorgenza lenta” (*slow onset events*): eventi lenti a manifestarsi – legati alle emissioni artificiali umane di gas serra – che destabilizzano ogni sfera del sistema climatico. Questa categorizzazione deriva dalla terminologia originale utilizzata nel Piano d'azione di Bali del 2007, che classifica gli impatti climatici come "acuti" o "cronici". Mentre gli impatti "acuti" sono descritti come "a breve termine" e "molto gravi", gli impatti "cronici" sono caratterizzati come "interamente antropogenici" e "graduali".<sup>17</sup> Si spiega così anche l'irreversibilità dei problemi climatici, come impossibilità di ripristinare il precedente equilibrio delle sfere del sistema climatico una volta che la loro regolarità causale è stata alterata dagli effetti del riscaldamento globale antropogenico.

---

<sup>16</sup> Cfr. Atto di citazione *A Sud e altri c. Stato italiano*, I. 16.

<sup>17</sup> L. SCHÄFER, P. JORKS, E. SECK, O. KOULIBALY, A. DIOUF, in *Germanwatch, Slow-onset Processes and Resulting Loss and Damage – An introduction*, consultabile all'indirizzo:

[https://www.germanwatch.org/sites/default/files/FINAL\\_Slowonset%20paper%20Teil%201\\_20.01.pdf](https://www.germanwatch.org/sites/default/files/FINAL_Slowonset%20paper%20Teil%201_20.01.pdf).

La pluridecennale emissione di gas serra ha prodotto così tanto disturbo su tutte le sfere del sistema climatico che anche se cessasse all'improvviso gli effetti di *feedback loop* e patogenesi non si arresterebbero e la temperatura continuerebbe ad aumentare. Del resto, se ne è avuta conferma con l'esperienza pandemica del Covid-19: nonostante il crollo di emissioni artificiali, la concentrazione di CO<sub>2</sub>-eq<sup>18</sup> in atmosfera e l'aumento della temperatura non hanno subito modifiche rispetto alle precedenti tendenze. Per raggiungere un nuovo equilibrio tra tutte le sfere del sistema climatico saranno necessari anni, decenni o secoli, a seconda dei tempi di reazione e retroazione delle singole sfere, e si tratterà pur sempre di un nuovo equilibrio, non di un ritorno al precedente.

Nel frattempo, i cambiamenti climatici causati dall'uomo stanno già influenzando molte condizioni meteorologiche e climatiche estreme in ogni regione del mondo, provocando danni alla natura e alle persone. La destabilizzazione è divenuta talmente grave e nociva per le sorti dell'umanità intera da aver indotto la comunità scientifica mondiale e le stesse Istituzioni a dichiarare l'emergenza climatica.

## 2. L'emergenza climatica

Quanto descritto sulle conseguenze irreversibili delle emissioni artificiali antropogeniche di gas serra consente di comprendere l'attuale condizione di emergenza climatica planetaria, accertata nel 2017 con la *World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice*<sup>19</sup>, dichiarazione sottoscritta da più di 15.000 scienziati, in riconoscimento dell'emergenza ecosistemica e della necessità di un'azione urgente da parte dei leader geopolitici. Si tratta di una "second notice" in quanto fu Henry W. Kendall, ex presidente del consiglio di amministrazione dell'*Union of Concerned Scientists* (UCS), a scrivere nel 1992 il primo *World Scientists' Warning to Humanity*, insieme a circa 1.700 dei più importanti scienziati del mondo. «Gli esseri umani e il mondo naturale sono in rotta di

---

<sup>18</sup> Misura che esprime l'impatto sul riscaldamento globale di una certa quantità di gas serra rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>); *supra*, § 1.

<sup>19</sup> RIPPLE, W.J., WOLF, C., NEWSOME, T.M., GALETTI, M., ALAMGIR, M., CRIST, E., MAHMOUD, M.I., LAURANCE, W.F., [World scientists' warning to humanity: a second notice](#), in *BioScience*, 67 (12), 2017, pp. 1026-1028.

collisione»: così esordisce il documento del 1992, sottoscritto peraltro dalla maggior parte dei premi Nobel nell'area delle scienze dell'epoca. La comunità scientifica pubblica un ulteriore avvertimento nel 2019, con la *World Scientists' Warning of a Climate Emergency*<sup>20</sup>.

Lo stato di emergenza non è, tuttavia, segnalato solamente dagli studiosi del clima: diversi Paesi e istituzioni hanno pubblicamente riconosciuto l'esistenza dell'emergenza climatica e ambientale in Europa e nel mondo, compreso il Parlamento europeo, con la risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale<sup>21</sup>.

In estrema sintesi, i caratteri determinanti dell'emergenza climatica sono tre. Il primo investe l'alto livello di certezza scientifica riguardante l'esistenza e la gravità dell'emergenza. Tale certezza si fonda su tre aspetti: in primo luogo, su dati quantitativi, ossia sul numero di evidenze e prove scientifiche supportate dalla quasi totalità della comunità internazionale; in secondo luogo, su aspetti qualitativi, vale a dire sulla convergenza delle spiegazioni scientifiche riguardo ai fenomeni, alle loro cause, conseguenze e previsioni future, sempre secondo la comunità scientifica globale; infine, su aspetti controfattuali, ovvero sulla resistenza a qualsiasi confutazione empirica o ipotetica, grazie all'applicazione rigorosa di protocolli metodologici scientifici. Il secondo carattere investe la portata globale dell'emergenza, che impatta ogni sfera del sistema climatico, compreso dunque l'essere umano. A tal fine è stato elaborato nel 2009 dall'ex direttore del centro Johan Rockström e da un gruppo di scienziati di fama internazionale il concetto di *Planetary Boundaries*<sup>22</sup>, che definisce i limiti ambientali entro i quali l'umanità può operare senza mettere a rischio la stabilità del sistema terrestre<sup>23</sup>. Questo approccio si è dimostrato influente nello sviluppo di politiche globali di sostenibilità, tanto è vero che la formula dei *Planetary Boundaries* è stata fatta propria sia dall'ONU che dalla UE, assurgendo così a parametro di monitoraggio dello stato di salute del pianeta Terra nella definizione delle *policies* climatiche. I confini "di sicurezza" del pianeta sono nove: Cambiamento climatico, Nuove entità – la categoria include sostanze chimiche e sintetiche (ad esempio

---

<sup>20</sup> RIPPLE, W.J., C. WOLF, T.M. NEWSOME, P. BARNARD AND W.R. MOOMAW, *World Scientists' Warning of a Climate Emergency*, in *BioScience*, 2019.

<sup>21</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, *Emergenza climatica e ambientale*, Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale, n. 2930.

<sup>22</sup> *Earth's boundaries?*, in *Nature* 461, 2009, pp. 447–448. <https://doi.org/10.1038/461447b>

<sup>23</sup> S. WILL, ET AL. *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*, in *Science* 347.6223, 2015.

microplastiche, interferenti endocrini, inquinanti organici) e materiali radioattivi prodotti dall'uomo (ad esempio scorie nucleari, armi nucleari) – Riduzione della fascia di ozono nella stratosfera, Diffusione di aerosol in atmosfera, Acidificazione degli oceani, Variazione del ciclo biogeochimico dell'azoto e del fosforo, Alterazione dei cicli dell'acqua dolce – compresi i fiumi e l'umidità del suolo – Cambiamento del sistema terrestre – attraverso, ad esempio, la deforestazione e l'urbanizzazione – e Integrità della biosfera<sup>24</sup>. Nel settembre 2023, un team di scienziati ha quantificato, per la prima volta, tutti e nove i processi che regolano la stabilità e la resilienza del sistema Terra, concludendo che sei dei nove confini sono stati già oltrepassati<sup>25</sup>. «Il superamento di uno o più Confini Planetari – scrivevano nel 2009 i ricercatori – può essere deleterio o addirittura catastrofico, a causa del rischio di superare soglie che innescano cambiamenti ambientali bruschi e non lineari all'interno di sistemi di scala continentale o planetaria». I cambiamenti più drastici non avvengono necessariamente da un giorno all'altro, ma insieme i Confini segnano una soglia critica per l'aumento dei rischi per le persone e gli ecosistemi, soprattutto considerando l'interdipendenza che li caratterizza: se si supera la soglia critica di un Confine, gli altri ne risentono, o addirittura fuoriescono a loro volta dallo spazio operativo sicuro. Questo spiega l'affermarsi della condizione planetaria di emergenza climatica. Il terzo carattere dell'emergenza climatica è conseguente proprio al superamento di alcuni dei *Planetary Boundaries*, e riguarda i cd. *climate tipping elements*, “elementi climatici di ribaltamento”: intere sfere o componenti minori del sistema climatico che sembrano rimanere stabili con l'aumentare della temperatura globale, ma che, a partire da una particolare soglia di temperatura, anche piccole perturbazioni aggiuntive possono far “ribaltare”, “capovolgere” (*tip*) in uno stato qualitativamente nuovo. Tali soglie sono definite *tipping points*, “punti di non ritorno” nella degenerazione delle componenti delle sfere del sistema climatico<sup>26</sup>, superati i quali non è più possibile evitare gli impatti negativi del cambiamento climatico antropogenico, qualsiasi azione regolativa si dovesse decidere di assumere. La transizione

---

<sup>24</sup> Per lo specifico perimetro di ciascun confine, si rimanda all'articolo in lingua inglese *Planetary Boundaries*, in *Stockholm Resilience Centre*, consultabile all'indirizzo: <https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html>.

<sup>25</sup> RICHARDSON, J., STEFFEN W., LUCHT, W., BENDTSEN, J., CORNELL, S.E., ET.AL. 2023. *Earth beyond six of nine Planetary Boundaries*, in *Science Advances*, 9/37.

<sup>26</sup> Cfr. E. PADOA-SCHIOPPA, *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*, Bologna, 2021, p. 88.

innescata dal superamento di un punto di non ritorno può essere rapida o lenta a seconda dei processi che la spingono. I *tipping elements* più rilevanti, comunque, sono quelli che rischiano, a causa delle attività umane, di superare i punti di non ritorno in questo secolo e sono stati identificati in tre sottosistemi climatici: la criosfera, la circolazione dell'atmosfera/oceano e la biosfera<sup>27</sup>. Con il progresso delle conoscenze scientifiche l'elenco può ridursi o arricchirsi con nuovi *climate tipping elements*<sup>28</sup>. In rare condizioni, è possibile che l'intero sistema climatico superi un punto di non ritorno. Esempi storici includono l'inizio dei cicli dell'era glaciale – 2,5 milioni di anni fa – e il loro cambio di frequenza – 1 milione di anni fa –. Proprio il rischio del superamento di un *global tipping point* ha indotto la comunità scientifica mondiale e le Istituzioni a dichiarare l'emergenza climatica.

«Ci troviamo di fronte a una crisi globale in nome del cambiamento climatico. In tutto il mondo, i diritti umani sono influenzati negativamente e violati a causa del cambiamento climatico. Per milioni di persone, il cambiamento climatico costituisce una seria minaccia alla capacità delle generazioni presenti e future di godere del diritto alla vita. Il cambiamento climatico indotto dall'uomo è la minaccia più grande e pervasiva per l'ambiente naturale e le società umane che il mondo abbia mai sperimentato. All'articolo 28, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo garantisce che tutti gli esseri umani hanno diritto a un ordine sociale e internazionale in cui i loro diritti e le loro libertà possano essere pienamente realizzati. Il cambiamento climatico mina già questo ordine e i diritti e le libertà di tutte le persone. Ci troviamo di fronte a un'enorme crisi climatica di proporzioni catastrofiche. Sta succedendo, ora<sup>29</sup>».

---

<sup>27</sup> Per fare qualche esempio, i punti di non ritorno della criosfera includono lo scioglimento irreversibile della calotta glaciale della Groenlandia e dell'Antartide occidentale. I punti di non ritorno della circolazione atmosferica e oceanica comprendono il collasso della circolazione oceanica atlantica di ribaltamento meridionale, l'interruzione del monzone dell'Africa occidentale e del monzone estivo dell'Asia meridionale/India. I punti di non ritorno della biosfera includono il deperimento su larga scala della foresta pluviale amazzonica e delle foreste boreali. Punti di non ritorno più localizzati sono associati al collasso del permafrost e al degrado delle barriere coralline tropicali.

<sup>28</sup> T. LENTON – J. ROCKSTRÖM – O. GAFFNEY – S. RAHMSTORF – C. RICHARDSON – W. STEFFEN – H.J. SCHELLNHUBER, 2019: *Punti di non ritorno climatici: troppo rischioso scommettere contro*, in *Nature* 575 (7784): pp. 592–595.

<sup>29</sup> Cit. *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change*, Nazioni Unite, A/77/226, 26 luglio 2022, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/438/51/PDF/N2243851.pdf?OpenElement>.

### *3. La risposta internazionale al cambiamento climatico*

Al fine di favorire una migliore comprensione delle decisioni che hanno definito i giudizi analizzati in seguito, occorre ora effettuare una breve panoramica dell'elaborazione normativa internazionale in materia di cambiamento climatico, in modo da chiarire il contenuto e la natura degli obblighi assunti dagli Stati citati in giudizio. In questo contesto, il sistema delle Nazioni Unite ha svolto un ruolo fondamentale. Nello specifico, le principali iniziative che hanno portato alla nascita di accordi internazionali si sono concentrate sulla riduzione delle emissioni di gas serra, sull'adattamento agli impatti del cambiamento climatico e sul supporto ai paesi più vulnerabili. A queste hanno fatto seguito progetti nazionali, sovranazionali e regionali, volti sempre allo sviluppo di un sistema regolatorio che intervenisse in risposta agli effetti del cambiamento climatico.

#### *3.1. Il Protocollo di Montreal (1987)*

Il Protocollo di Montreal (per l'attuazione della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono<sup>30</sup>) è un trattato internazionale ideato per proteggere lo strato di ozono stratosferico terrestre dalla deplezione causata da sostanze chimiche aggressive – come clorofluorocarburi (CFC) e halon – attraverso la loro graduale eliminazione. Tale progressiva riduzione riguarda sia la produzione che il consumo di sostanze che riducono lo strato di ozono, c.d. ODS, principalmente utilizzate in refrigeranti, aerosol, schiume e soluzioni di pulizia industriali. Inoltre, poiché fra gli ODS sono presenti gas serra, la progressiva riduzione imposta dal Protocollo è funzionale anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Concordato nel 1987, è entrato in vigore nel gennaio del 1989, subendo poi varie modifiche nel corso degli anni. Il suo emendamento più recente, l'emendamento Kigali<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> L'obiettivo della Convenzione di Vienna è la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi dovuti all'impovertimento dello strato di ozono. La Convenzione promuove la ricerca, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati e l'attività legislativa nazionale, senza tuttavia prescrivere provvedimenti concreti.

<sup>31</sup> Approvato il 15 ottobre 2016, in occasione della ventottesima Riunione delle Parti.

(2016), impone l'eliminazione progressiva della produzione e dell'utilizzo degli idrofluorocarburi (HFC). L'uso di gas HFC era stato introdotto a seguito dell'adozione del protocollo nel 1987, in sostituzione dei clorofluorocarburi, principali responsabili della distruzione dello strato di ozono. Successivamente è stato tuttavia constatato che gli HFC, pur non essendo sostanze ozono-lesive, rientrano nella categoria dei gas serra, e possono avere un impatto sul cambiamento climatico migliaia di volte maggiore rispetto all'anidride carbonica. Con l'emendamento di Kigali le Parti si sono dunque impegnate a ridurre la produzione e il consumo di HFC di oltre l'80% nel corso dei prossimi anni, il che dovrebbe impedire il rilascio in atmosfera di emissioni equivalenti a oltre 80 miliardi di tonnellate metriche di anidride carbonica entro il 2050, continuando al tempo stesso a proteggere lo strato di ozono.

Ad oggi, 197 parti (196 Stati più l'Unione Europea<sup>32</sup>) hanno ratificato la convenzione di Vienna e il protocollo di Montreal, contribuendo a rendere tali accordi internazionali – o, ancor meglio, globali – i primi trattati ad essere universalmente ratificati nella storia delle Nazioni Unite.

Dall'entrata in vigore del Protocollo, prove evidenti dimostrano che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e che l'ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Recenti valutazioni mostrano, tuttavia, che il ripristino è ancora fragile, e si prevede che il ritorno alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> La decisione 88/540/CEE fornisce all'UE l'approvazione legale della [convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono](#) e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

L'Unione attua il protocollo attraverso la propria legislazione, che comprende misure più specifiche e vincolanti. Per l'elenco delle decisioni e dei regolamenti in materia si rimanda a: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/montreal-protocol-on-substances-that-deplete-the-ozone-layer.html>, da integrare tuttavia con il regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202400590](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400590).

<sup>33</sup> Cfr. considerando (5), regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Si consiglia vivamente la lettura del considerando del regolamento per un quadro completo sull'attuale situazione europea e sulla *ratio* e gli obiettivi delle misure adottate a riguardo.

### 3.2. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992)

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), adottata nel 1992 durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED, *United Nations Conference on Environment and Development*, nota informalmente anche come Summit della Terra di Rio), è un trattato internazionale che ha come obiettivo «la stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze antropogeniche con il sistema climatico» (art. 2), «a beneficio delle presenti e delle future generazioni, sulla base dell'equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità» delle Parti<sup>34</sup> (art. 3, comma 1).

Pur non imponendo obblighi vincolanti, la Convenzione stabilisce un quadro sistematico di cooperazione internazionale che persegue gli obiettivi sanciti, fornendo la base per sviluppare negoziati che producano protocolli, trattati e accordi, questi sì, vincolanti. A tal fine, la Convenzione istituisce la Conferenza delle Parti (COP), l'organo decisionale dell'UNFCCC «che esamina periodicamente l'attuazione della Convenzione e di tutti gli strumenti giuridici connessi che la Conferenza delle Parti può adottare, e adotta, nell'ambito del suo mandato, le decisioni necessarie per promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione» (art. 7).

I 198 Paesi attualmente aderenti<sup>35</sup> si incontrano annualmente nelle Conferenze delle Parti per esaminare i progressi, stabilire i nuovi obiettivi e impegnarsi in politiche climatiche globali. L'UNFCCC ha dato origine ad alcuni degli accordi più significativi in materia di cambiamento climatico, fra cui il Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi.

---

<sup>34</sup> Sul profilo del principio delle responsabilità comuni ma differenziate nell'ambito del diritto ambientale, cfr. RAJAMANI, LAVANYA. *Differential treatment in international environmental law*, Oxford University Press, 2006.

<sup>35</sup> [United Nations Framework Convention on Climate Change](#), in *United Nations Treaty Collection*, 2022.

### 3.3. Il Protocollo di Kyoto (2005)

Sottoscritto a Kyoto, in Giappone, l'11 dicembre 1997, in occasione della terza Conferenza delle Parti, il Protocollo di Kyoto diede attuazione concreta alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, divenendo così il primo accordo internazionale a stabilire precisi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG). Obiettivi, questi, vincolanti per le parti aderenti, che si impegnarono a ridurre le emissioni di GHG<sup>36</sup> tramite l'adozione di politiche e misure di mitigazione, in conformità degli obiettivi individuali concordati, e a riferire periodicamente sullo stato di avanzamento e sull'efficacia di tali misure. Sulla base del principio di responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità delle Parti, il Protocollo impose ai Paesi industrializzati, principali responsabili degli alti livelli di emissioni di gas serra, oneri più gravosi. In particolare, all'interno dell'allegato B, vennero stabiliti obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per 37 paesi industrializzati ed economie in transizione e per l'Unione Europea. Nel complesso, tali obiettivi ammontarono a una riduzione media delle emissioni del 5% rispetto ai livelli del 1990 nel quinquennio 2008-2012 (c.d. primo periodo di attuazione).

Successivamente all'entrata in vigore del Protocollo<sup>37</sup> ebbe inizio un lungo periodo di negoziati<sup>38</sup>, che miravano a definire gli impegni di riduzione delle emissioni dopo il 2012. All'esito di tale processo, l'8 dicembre 2012, in Qatar, venne adottato l'emendamento di Doha<sup>39</sup>, con il quale fu previsto un secondo (e ultimo) periodo di attuazione del Protocollo, dal 2013 al 2020, durante il quale le Parti si impegnarono a ridurre le emissioni di GHG di almeno il 18% rispetto ai livelli del 1990. Nell'ambito della stessa Conferenza emerse inoltre la necessità di disciplinare diversamente gli impegni di riduzione, attraverso l'adozione di un nuovo accordo internazionale. I limiti del modello Kyoto erano infatti evidenti, a partire

---

<sup>36</sup> In particolare, il protocollo concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra: biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>); metano (CH<sub>4</sub>); protossido di azoto (N<sub>2</sub>O); idrofluorocarburi (HFC); perfluorocarburi (PFC); esafluoro di zolfo (SF<sub>6</sub>).

<sup>37</sup> Il Protocollo entra in vigore solo nel 2005, a seguito della ratifica da parte della Russia: era infatti necessario che venisse ratificato da non meno di 55 Nazioni, e che queste complessivamente rappresentassero non meno del 55% delle emissioni serra globali.

<sup>38</sup> S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1/2016, p. 81 ss.

<sup>39</sup> Il testo ufficiale dell'emendamento è reperibile sul sito delle Nazioni Unite dedicato alla UNFCCC: <https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/the-doha-amendment>.

dal numero esiguo di Stati vincolati, fino alla mancata ratifica (e perfino al recesso<sup>40</sup>) dei principali emettitori di gas serra, come gli Stati Uniti e la Cina. Nonostante ciò, l'impatto del Protocollo nel mobilitare l'attenzione mondiale sul cambiamento climatico rimane tutt'oggi innegabile<sup>41</sup>.

### 3.4. *L'Accordo di Parigi (2015)*

La resistenza degli Stati ad accettare vincoli internazionali che imponessero di realizzare specifiche percentuali di riduzione delle emissioni di GHG è la ragione che spiega il fallimento del modello Kyoto, accantonato in favore del diverso approccio delineato nell'Accordo di Parigi<sup>42</sup>. Elaborato nel corso dei lavori della COP21 (2015), l'Accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2016, a seguito dell'adempimento della condizione di una sua ratifica da parte di almeno 55 paesi che rappresentassero il 55% delle emissioni globali di gas a effetto serra. Ad oggi, 194 Parti vi hanno aderito.

L'Accordo mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà, in particolare: (i) mantenendo l'aumento della temperatura media globale – entro la fine del secolo – al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C, riconoscendo che ciò ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici, (ii) aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare; (iii) rendendo i flussi finanziari coerenti con un

---

<sup>40</sup> Nel dicembre 2012 il Canada perfezionava il recesso dal Protocollo, cfr. COMPLIANCE COMMITTEE, *Canada's Withdrawal from the Kyoto Protocol and its effects on Canada's Reporting Obligations under the Protocol*, CC/EB/25/2014/2, 20 Agosto 2014. Consultabile all'indirizzo: [https://unfccc.int/files/kyoto\\_protocol/compliance/enforcement\\_branch/application/pdf/cc-eb-25-2014-2\\_canada\\_withdrawal\\_from\\_kp.pdf](https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/application/pdf/cc-eb-25-2014-2_canada_withdrawal_from_kp.pdf)

<sup>41</sup> Non a caso, i casi di contenzioso climatico hanno subito un aumento costante a partire proprio dal 2005, cfr. *infra*, Capitolo II, § 2.2.

<sup>42</sup> Per analisi più approfondite sull'Accordo, v. C. BAKKER, *The Paris Agreement on Climate Change: Balancing «Legal Force» and «Geographical Scope»*, in *The Italian Yearbook of International Law*, 2016, p. 299 ss.; M. MONTINI, *Riflessioni critiche sull'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in *Rivista di diritto internazionale*, 3/2017, pp. 719-75.

percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima<sup>43</sup>.

In estrema sintesi, l'Accordo di Parigi vincola le Parti a un obiettivo a lungo termine – il mantenimento della temperatura media globale al di sotto dei 2° C entro la fine del secolo – articolandosi in un ciclo quinquennale di azioni per il clima sempre più ambiziose: ogni cinque anni, infatti, tutte le Parti sono tenute a presentare un piano d'azione nazionale per il clima, il *Nationally Determined Contribution*, o NDC, che sia progressivamente aggiornato per riflettere «*the highest possible ambitions*», sempre nel rispetto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate (art. 4, par. 3). All'interno degli NDCs i paesi comunicano le azioni che intendono intraprendere per ridurre le proprie emissioni di gas serra al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dall'Accordo e per adattarsi agli effetti negativi già esistenti provocati dall'aumento delle temperature. Infine, l'Accordo prevede impegni per favorire la solidarietà internazionale nei finanziamenti per il clima, necessari per supportare i paesi più vulnerabili nella riduzione delle emissioni e nello sviluppo di una maggiore resilienza nei confronti degli effetti del cambiamento climatico antropogenico.

I dettagli operativi per l'attuazione dell'Accordo di Parigi sono stati concordati alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Katowice, in Polonia, nel dicembre 2018 (COP24), all'interno del c.d. Regolamento di Parigi, e finalizzati alla COP26 di Glasgow, in Scozia, nel novembre 2021, durante la quale le Parti hanno deciso di interpretare l'Accordo nel senso che ponga un obbligo di riduzione delle emissioni di 1,5° C<sup>44</sup>.

L'Accordo, dunque, non contiene disposizioni che vincolino i singoli Stati a impegni di riduzione delle emissioni specifici: le Parti restano libere di stabilire in che misura ridurre le emissioni generate all'interno del proprio territorio. L'impegno concreto assunto per perseguire l'obiettivo generale del mantenimento della temperatura al di sotto di 1,5° C riguarda infatti solamente l'adozione degli NDCs, con l'obbligo, tuttavia, di definire tali

---

<sup>43</sup> Art. 2, Accordo di Parigi. Il testo dell'Accordo è consultabile all'indirizzo: <https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/g15/283/19/pdf/g1528319.pdf>.

<sup>44</sup> A Glasgow sono state assunte quattro diverse *decisions*. In particolare, al paragrafo 21 della decisione 1/CMA.3, c.d. *Glasgow Climate Pact*, la Conferenza delle Parti «*Recognizes that the impacts of climate change will be much lower at the temperature increase of 1.5 °C compared with 2 °C and resolves to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C*». Tutte le decisioni di Glasgow sono disponibili all'indirizzo: [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021\\_10\\_add1\\_adv.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10_add1_adv.pdf).

piani tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla scienza climatica<sup>45</sup>. L'adozione dell'Accordo di Parigi segna dunque un cambiamento nella natura degli obblighi di riduzione delle emissioni degli Stati: mentre con il Protocollo di Kyoto le Parti vincolate erano tenute a realizzare un preciso livello di riduzione – obbligo di risultato – da raggiungere collettivamente, le disposizioni dell'Accordo di Parigi si limitano a descrivere un certo livello di condotta, che corrisponde a ciò che uno Stato responsabile dovrebbe fare in condizioni normali con i migliori mezzi praticabili e disponibili al fine di adempiere agli obblighi internazionali. Questo concetto è stato denominato “standard di massimo sforzo”, o “*due diligence*”. Poiché l'obbligo di *due diligence* non si riferisce a un rigoroso standard di condotta o a un obbligo di risultato, il margine di discrezionalità sovrana nella sua applicazione è spesso molto ampio e offre un'enorme flessibilità ai soggetti interessati<sup>46</sup>. Questa, come si vedrà, costituisce una delle maggiori problematiche nell'ambito del contenzioso climatico. L'individuazione di un obiettivo a lungo termine quale il contenimento dell'aumento della temperatura globale di 1,5° C non deve trarre in inganno: l'assenza di un piano di ripartizione delle responsabilità fra le parti che tenga conto degli effettivi livelli di emissioni provenienti da ciascun territorio e dei diversi livelli di sviluppo delle Parti è soltanto uno degli indici del reale contenuto dell'obbligo, che impone solamente di fare ogni “massimo sforzo possibile” in tale direzione, senza pretendere la soddisfazione di un preciso risultato.

Va evidenziato, tuttavia, che l'Unione europea, nel dare attuazione all'Accordo di Parigi, ha ricondotto tale obbligo di *due diligence* a un obbligo di risultato. Ciò è avvenuto per effetto di due regolamenti: il regolamento n. 2018/842<sup>47</sup>, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri per il periodo 2021-2030 e il regolamento n. 2021/1119<sup>48</sup> (“Normativa europea sul clima”), adottato nell'ambito del

---

<sup>45</sup> Art. 4, par. 1, «*to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available science*».

<sup>46</sup> C. VOIGT, *The Paris Agreement: What is the Standard of Conduct for Parties?*, in *Questions of International Law*, 2016, pp. 17-28.

<sup>47</sup> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'Accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, p. 26 ss.).

<sup>48</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), GU L 243 del 9.7.2021, p. 1 ss.

c.d. *Green Deal*<sup>49</sup>, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica. Entrambi, infatti, hanno imposto agli Stati membri il raggiungimento di specifici livelli di riduzione delle emissioni, tassativamente indicati negli allegati agli stessi atti normativi. In particolare, il regolamento n. 2021/1119 stabilisce misure volte a rendere l'economia europea climaticamente neutra entro il 2050 – facendo così dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero – nonché l'obiettivo intermedio di riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 rispetto al 1990<sup>50</sup>. La Commissione europea ha inoltre raccomandato, nel febbraio 2024, il raggiungimento di un ulteriore obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni (90 % entro il 2040).

---

<sup>49</sup> Per un approfondimento sul tema, v. <https://ec.europa.eu/stories/european-green-deal/>.

<sup>50</sup> C.d. *Fit for 55% package*, programma di proposte legislative – ad oggi completato – volte a rivedere l'intero quadro normativo europeo in tema di energia e clima, v. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_23\\_4754](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4754).

## CAPITOLO II

### IL CONTENZIOSO CLIMATICO IN PROSPETTIVA COMPARATA

#### *1. Diritti umani e cambiamento climatico*

##### *1.1. Giustizia climatica e Just Transition*

Il termine “giustizia climatica”<sup>51</sup> si riferisce a un’ampia serie di approcci legali e politici utilizzati per affrontare il cambiamento climatico a livello nazionale e internazionale. Nonostante l’esistenza di svariate definizioni, l’elemento essenziale da cui ciascuna di esse ha origine e si sviluppa è la consapevolezza che le questioni di giustizia devono far parte della risposta al cambiamento climatico. Il concetto di giustizia climatica inquadra dunque il cambiamento climatico come una questione politica ed etica, e non soltanto strettamente ambientale. Fa riferimento a un contesto globale di interdipendenza spaziale e temporale: a livello spaziale, riconosce che i paesi che soffrono maggiormente gli impatti del cambiamento climatico sono di frequente quelli che hanno contribuito in minor misura alla genesi del fenomeno, e che, parallelamente, all’interno di ciascun paese, a subire l’impatto maggiore sono troppo spesso i più vulnerabili<sup>52</sup>; la dimensione temporale considerata dalla giustizia climatica non si riferisce solamente alle generazioni esistenti, ma amplia

---

<sup>51</sup> Specialmente in riferimento al principio di responsabilità comuni ma differenziate degli Stati, cfr. BALDIN, SERENA, E PASQUALE VIOLA, *L’obbligazione climatica nelle aule giudiziarie Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* Vol. 23.3 (2021), pp. 597–629. Con riferimento alla letteratura straniera, si veda S. HUMPHREYS, *Climate Justice: The Claim of the Past*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 5(0), 2014, pp. 134 ss.; D. SCHLOSBERG & L.B. COLLINS, *From Environmental to Climate Justice: Climate Change and the Discourse of Environmental Justice*, in *WIRE’s Climate Change*, Vol. 5(3), 2015, pp. 359 ss.; con riferimento specifico ai diritti umani, cfr. A. SCHAPPER, *Climate Justice and Human Rights*, in *International Relations*, Vol. 32(3), 2018, pp. 275 ss.

<sup>52</sup> La giustizia climatica «insiste sul passaggio da un discorso legato ai gas a effetto serra e allo scioglimento dei ghiacciai a un movimento per i diritti civili, incentrato sulle persone e le comunità più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico». Cit. Mary Robinson, ex presidente d’Irlanda, intervistata durante l’Incontro ad alto livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla Protezione del Clima Globale per le Generazioni Presenti e Future, svoltosi a marzo 2019. Il tutto è consultabile all’indirizzo:

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/climate-justice/>.

l'orizzonte, arrivando a ricomprendere le conseguenze – e l'elaborazione di soluzioni per affrontarle – del cambiamento climatico antropogenico sulle generazioni future, in quanto saranno soprattutto queste ultime a rischiare di veder compromesso il proprio benessere, se non la propria esistenza, a causa di azioni od omissioni compiute dalle attuali generazioni. Il concetto di giustizia climatica racchiude dunque in sé questioni di giustizia distributiva e di giustizia intergenerazionale, ma non solo: una terza componente fondamentale della giustizia climatica è quella che riguarda il contenzioso giudiziale, il c.d. contenzioso climatico.<sup>53</sup>

«Più in generale, [...] la Giustizia Climatica si riferisce e riconosce la necessità di considerare l'equità dell'impatto – spesso sproporzionato – del cambiamento climatico sui cittadini e sulle comunità sia delle economie in via di sviluppo che di quelle sviluppate»<sup>54</sup> e sulle generazioni future.

L'IDLO<sup>55</sup>, organizzazione intergovernativa dedicata a promuovere lo stato di diritto, ha elencato una serie di elementi e obiettivi specifici volti alla promozione della giustizia climatica: (i) il collegamento tra diritti umani e sviluppo, per affrontare le vulnerabilità e le disuguaglianze preesistenti aggravate dal cambiamento climatico; (ii) l'attenzione ai più vulnerabili rispetto al cambiamento climatico; (iii) la garanzia di decisioni climatiche eque e inclusive nei confronti di singoli individui e di gruppi tradizionalmente esclusi da tali processi; (iv) l'investimento in leggi e istituzioni incentrate sulle persone, per consentire azioni climatiche ambiziose, distribuendo in modo equo costi e benefici delle misure di mitigazione e adattamento climatico; (v) la costruzione di sistemi di giustizia che possano risolvere le controversie legate al clima, proteggendo al contempo i diritti ambientali delle persone e delle comunità, inclusi i diritti delle generazioni future<sup>56</sup>.

Per fare in modo che tale trasformazione – ambientale e politica – sia realmente “giusta” e inclusiva, è inoltre assolutamente necessario che le comunità e i lavoratori che dipendono dall'industria dei combustibili fossili non siano costretti a sostenere i costi del

---

<sup>53</sup> Su questo profilo, *infra*, § 2.2.

<sup>54</sup> *Opinion, European Economic and Social Committee*, NAT/712, 23/02/2017

<sup>55</sup> Istituita come organizzazione intergovernativa nel 1988, l'IDLO ha ottenuto lo status di osservatore presso le Nazioni Unite dal 2001. La rete di IDLO include la collaborazione di migliaia di esperti e partner, con un'esperienza di lavoro in più di 90 paesi dotati di diversi sistemi legali. L'obiettivo dell'IDLO è favorire la pace e lo sviluppo sostenibile a livello globale.

<sup>56</sup> IDLO, “*Climate Justice: A Rule Of Law Approach For Transformative Climate Action*”, 2021.

cambiamento. Non a caso, sin dalla COP16 di Cancún (2010) si parla di *Just Transition*, termine adottato per la prima volta – nell’ambito della Convenzione – all’interno della decisione 1/CP16<sup>57</sup>. Il concetto descrive la transizione verso un'economia a basse emissioni che massimizzi i benefici dell'azione per il clima, riducendo al minimo le difficoltà per i lavoratori impattati negativamente da tale transizione. Esempi di politiche di Transizione Giusta includono investimenti solidi in settori e tecnologie a basse emissioni e ricchi di posti di lavoro, intrapresi attraverso la dovuta consultazione di tutte le parti interessate e nel rispetto dei principi del lavoro dignitoso. L'efficacia di tali azioni, tuttavia, può essere garantita solo nella misura in cui queste siano fondate su un'analisi approfondita e una valutazione preliminare degli impatti sociali e occupazionali delle politiche climatiche che si vogliono intraprendere, pena la totale vanificazione degli sforzi sostenuti. Questi cambiamenti, infatti, devono necessariamente basarsi su decisioni consapevoli e su un sostegno politico e finanziario programmatico. Una transizione decisa, ma “ingiusta”, che lascia indietro i lavoratori, abbandona le comunità, acuisce le disuguaglianze e divide la società, non fa che posizionare le persone contro il pianeta, e dunque non è un’opzione accettabile. D'altra parte, una transizione superficiale o minima, che si limiti a preservare posti di lavoro senza considerare adeguatamente gli impatti sulle generazioni attuali e future, potrebbe certo rispondere a interessi a breve termine; tuttavia, è probabile che, a lungo andare, le imprese e i lavoratori coinvolti si ritrovino comunque a dover affrontare profondi stravolgimenti, per giunta in una posizione aggravata dalla precedente inerzia. Una transizione giusta, trasformativa e profonda, dunque, dovrà non solo affrontare sfide localizzate come il rischio di disoccupazione, ma necessiterà un generale ripensamento della distribuzione del potere e delle risorse, sfidando la concezione convenzionale di crescita economica e mobilitandosi per un percorso di sviluppo alternativo<sup>58</sup>. Solamente dimostrando che, attraverso una pianificazione e scelte politiche efficaci, è possibile distribuire i benefici

---

<sup>57</sup> Sezione I, *Una visione condivisa per un'azione cooperativa a lungo termine*, paragrafo 10: «Affrontare il cambiamento climatico richiede un cambiamento di paradigma verso la costruzione di una società a basse emissioni di carbonio che offra opportunità sostanziali e garantisca una crescita elevata e uno sviluppo sostenibile continui, basati su tecnologie innovative e su una produzione, un consumo e stili di vita più sostenibili, garantendo allo stesso tempo una “transizione giusta” della forza lavoro, che crei impieghi dignitosi e di qualità».

<sup>58</sup> M. WARD, *Just Transitions and the Green Economy. Navigating the fault lines*, in *Collaborative Research Forum, University of Witwatersrand's Centre for Researching Education and Labour*, 2018, pp. 12-19.

e i rischi associati alle transizioni in modo equo, sarà possibile superare l'argomento secondo cui la tutela del lavoro e dei lavoratori non sarebbe compatibile con quella dell'ambiente<sup>59</sup>.

### 1.2. Il rapporto tra diritti umani e cambiamento climatico

L'esistenza del cambiamento climatico di origine antropica è una circostanza ormai appurata e incontestabile, e il fatto che gli esseri umani ne sono impattati negativamente è così evidente – e, al contempo, allarmante – che la comunità scientifica e svariate istituzioni si sono viste costrette a dichiarare l'emergenza climatica<sup>60</sup>. A causa del susseguirsi di eventi meteorologici estremi e disastri naturali, infatti, fenomeni come inondazioni, siccità, ondate di calore e incendi provocano ogni anno lo sfollamento di migliaia di persone, condannandole, nella migliore delle ipotesi, alla privazione dei servizi di base, come la sanità e l'istruzione, e, nella peggiore, alla povertà e alla fame, con un conseguente aumento delle disuguaglianze e il soffocamento della crescita economica<sup>61</sup>; questo senza tenere conto di tutti coloro che perdono la vita a causa di tali calamità. Gli effetti del cambiamento climatico antropogenico, dunque, minacciano – direttamente e indirettamente – il pieno ed effettivo godimento di una serie di diritti umani.

Il primo riconoscimento formale dell'esistenza di legami tra diritti umani e cambiamenti climatici venne sancito con la risoluzione 7/23<sup>62</sup>, nel marzo del 2008. Attraverso tale risoluzione il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite<sup>63</sup> espresse

---

<sup>59</sup> D. DOOREY, *A Transnational Law of Just Transitions for Climate Change and Labour* in ADELLE BLACKETT & ANNE TREBILCOCK (eds.), *Research Handbook on Transnational Labour Law*, 2015, pp. 551–564.

<sup>60</sup> Su questo profilo, *infra*, Capitolo I, § 1.2

<sup>61</sup> Nonostante il numero di decessi e dispersi legati a disastri per 100.000 abitanti (esclusi i decessi per COVID-19) si sia quasi dimezzato – passando da 1,62 nel decennio 2005-2014 a 0,82 nel periodo 2013-2022 –, il numero assoluto rimane elevato. Tra il 2013 e il 2022, i disastri in tutto il mondo hanno causato ogni anno 42.553 vittime. Inoltre, il numero di persone colpite da disastri per 100.000 abitanti è aumentato di oltre due terzi, passando da 1.169 tra il 2005 e il 2014 a 1.980 nel periodo 2013-2022, cit. Nazioni Unite, Dipartimento dell'Economia e delle Politiche Sociali, in “*The 17 Goals - Sustainable Development*”, *Goal 13 – Climate Action*, consultabile all'indirizzo: <https://sdgs.un.org/goals/goal13>

<sup>62</sup> *Human Rights Council, Resolution 7/23*, consultabile all'indirizzo:

[https://ap.ohchr.org/documents/e/hrc/resolutions/a\\_hrc\\_res\\_7\\_23.pdf](https://ap.ohchr.org/documents/e/hrc/resolutions/a_hrc_res_7_23.pdf).

<sup>63</sup> Il [Consiglio per i Diritti Umani](#) è un organismo intergovernativo all'interno del sistema delle Nazioni Unite, responsabile del rafforzamento, della promozione e della protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il Consiglio affronta inoltre le situazioni di violazione dei diritti umani e formula raccomandazioni in merito.

preoccupazione per il fatto che il cambiamento climatico «rappresenta una minaccia immediata e di vasta portata per le persone e le comunità di tutto il mondo» e richiese all'Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*) di preparare uno studio analitico dettagliato sul rapporto intercorrente tra cambiamento climatico e diritti umani. Venne così prodotto il Rapporto dell'OHCHR sulla relazione tra cambiamenti climatici e diritti umani<sup>64</sup>, nel quale furono individuati i principali fenomeni derivanti dal cambiamento climatico antropogenico che minavano – e minano – alla base la capacità degli individui e dei popoli colpiti di fruire dei più essenziali diritti umani. Nel Rapporto viene fatto riferimento al primo principio della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano del 1972 (la Dichiarazione di Stoccolma), nella parte in cui afferma che esiste «un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita adeguate, in un ambiente di qualità tale da consentire una vita dignitosa e di benessere». Già dalla Dichiarazione di Stoccolma era stata dunque riconosciuta l'esistenza di una stretta interrelazione tra i diritti umani e l'ambiente. «Mentre i trattati universali sui diritti umani non fanno riferimento a un diritto specifico a un ambiente sicuro e salubre», continua il Rapporto, «tutti gli organi dei trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite riconoscono il legame intrinseco tra l'ambiente e la realizzazione di una serie di diritti fondamentali, come il diritto alla vita, alla salute, all'autodeterminazione, al cibo, all'acqua e a un'abitazione adeguata». Ecco dunque specificati per la prima volta – in un elenco tutt'altro che esaustivo – i diritti minacciati dal cambiamento climatico<sup>65</sup>.

A questa prima elencazione fa seguito, nel 2019, la risoluzione 41/21 dell'IPCC e dell'OHCHR<sup>66</sup>, nella quale si ribadisce chiaramente che il cambiamento climatico

---

Le risoluzioni del Consiglio dei Diritti Umani sono espressioni politiche che rappresentano la posizione dei membri del Consiglio (o della maggioranza di essi) su particolari questioni e situazioni. Questi documenti sono redatti e negoziati tra gli Stati per portare avanti specifiche questioni relative ai diritti umani.

Nonostante le risoluzioni non abbiano contenuto legalmente vincolante, provocano solitamente un dibattito tra gli Stati, la società civile e le organizzazioni intergovernative, stabilendo nuovi principi di condotta o formalizzando quelli esistenti.

<sup>64</sup> *Report of the OHCHR on the relationship between climate change and human rights:*

<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g09/103/44/pdf/g0910344.pdf>.

<sup>65</sup> A partire dal 2008, il Consiglio dei diritti umani ha continuato ad adottare risoluzioni relative al rapporto tra diritti umani e cambiamento climatico, che hanno portato all'organizzazione di svariate tavole rotonde tematiche in seno al Consiglio e alla redazione, da parte dell'OHCHR, di numerosi studi, rapporti e sintesi, in modo da garantire un quadro costantemente aggiornato. Tutto il materiale è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ohchr.org/en/climate-change/reports-human-rights-and-climate-change>.

<sup>66</sup> Risoluzione adottata dal Consiglio dei Diritti Umani il 12 luglio 2019, 41/21: *Human rights and climate change*.

contribuisce ad aumentare la frequenza e l'intensità delle catastrofi naturali a insorgenza improvvisa e degli eventi a lenta insorgenza (*slow onset events*<sup>67</sup>), e che tali eventi influiscono negativamente sul pieno godimento dei diritti umani: il diritto alla vita, all'autodeterminazione, allo sviluppo, alla salute, all'alimentazione, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, il diritto al godimento del più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale, il diritto a un alloggio adeguato, il diritto al lavoro. Inoltre, la risoluzione sottolinea come gli impatti negativi dei cambiamenti climatici siano sostenuti in modo sproporzionato da persone e comunità che già si trovano in situazioni svantaggiose, a causa della posizione geografica, della povertà, del genere, dell'età, della disabilità e del background culturale o etnico. In particolare, le persone, le comunità e persino interi Stati che occupano e dipendono da terre costiere basse, tundra, ghiaccio artico, terre aride e altri ecosistemi delicati e territori a rischio si ritrovano a dover affrontare le minacce più gravi del cambiamento climatico, poiché è la sussistenza stessa di tali aree geografiche ad essere minacciata.

In questo contesto, l'8 ottobre 2021, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione<sup>68</sup> che riconosce per la prima volta l'accesso a un ambiente sano e sostenibile<sup>69</sup> come un diritto universale<sup>70</sup>. A tale provvedimento fa eco, il 28 luglio 2022, la storica risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che dichiara l'accesso a un ambiente pulito, sano e sostenibile, un diritto umano universale<sup>71</sup>. Il testo riconosce, da un lato, che lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente contribuiscono e promuovono il benessere umano e il godimento dei diritti umani; dall'altro, che l'impatto dei cambiamenti climatici, l'uso non sostenibile delle risorse naturali, l'inquinamento, la gestione scorretta delle sostanze chimiche e dei rifiuti e la conseguente

---

<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/223/65/pdf/g1922365.pdf>.

<sup>67</sup> Su questo profilo, *infra*, § 1.1.

<sup>68</sup> [Resolution 48/13](#).

<sup>69</sup> Per una disamina del contenuto del diritto a un ambiente sano e sostenibile, cfr. A. CUPPINI, *Le Nazioni Unite danno il via libera: che cosa significano per la tutela dell'ambiente le Risoluzioni 48/13 e 48/14 del Consiglio per i Diritti Umani?*, in *Rivista Quadrimestrale Di Diritto Dell'ambiente*, n. 2, 2023, pp. 196-207 (con la precisazione che l'autrice nel paragrafo 2 scrive "risoluzione 45/13" intendendo "48/13").

<sup>70</sup> Sul carattere potenziale e dinamico proprio dei diritti, cfr. E. PARIOTTI, *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione*, CEDAM, Padova, 2018, p. 2.

<sup>71</sup> GENERAL ASSEMBLY, *Risoluzione 76/300. The human rights to a clean, healthy and sustainable environment*, UN Doc. A/RES/76/300, 1° agosto 2022, par. 1. La risoluzione è stata adottata con 161 voti a favore, nessun voto contrario e 8 astensioni. Il testo della risoluzione è consultabile al seguente indirizzo:

<https://digitallibrary.un.org/record/3983329?ln=en&v=pdf>.

perdita di biodiversità interferiscono sul godimento di un ambiente sano<sup>72</sup>. Tale diritto inoltre, secondo l'Assemblea, è strettamente legato al diritto internazionale esistente e richiede dunque la piena attuazione degli accordi ambientali multilaterali da parte degli Stati al fine di una sua reale promozione<sup>73</sup>. Oltre al rispetto del quadro normativo internazionale in materia, la risoluzione afferma l'obbligo degli Stati di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani, specialmente nel contesto delle sfide ambientali, e soprattutto l'obbligo di adottare misure volte a proteggere tali diritti, onere già riconosciuto all'interno dei Principi quadro sui diritti umani e l'ambiente<sup>74</sup>, elaborati nel 2018 dal Relatore speciale dell'ONU nell'ambito del mandato che richiedeva di redigere uno studio sugli obblighi in materia di diritti umani riguardanti il godimento di un ambiente sano<sup>75</sup>.

### *1.3. Gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani e clima*

Il preambolo dell'Accordo di Parigi alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici chiarisce che tutti gli Stati «dovrebbero, quando agiscono per affrontare i cambiamenti climatici, rispettare, promuovere e considerare i rispettivi obblighi in materia di diritti umani». Per guidare la direzione delle politiche e delle misure globali volte ad affrontare il cambiamento climatico diviene fondamentale, dunque, applicare un approccio basato sui diritti umani. Ciò significa, evidentemente, che l'obiettivo principale nella formulazione delle politiche e dei programmi dovrebbe essere quello di rispettare tali diritti. E allora, il primo passo per rendere effettive politiche di questo tipo è l'identificazione dei diritti fondamentali legati all'ambiente e impattati dal cambiamento climatico, e dei titolari di tali diritti; in secondo luogo, vanno accertati i corrispondenti portatori di doveri e gli obblighi a loro carico nella difesa dei diritti minacciati. In questo modo si rafforza la

---

<sup>72</sup> GENERAL ASSEMBLY, *Risoluzione 76/300*, cit. considerando 8 e 9.

<sup>73</sup> *Ibidem*, par. 2 e 3.

<sup>74</sup> *Ibidem*, nono e quindicesimo considerando.

<sup>75</sup> Cfr. SPECIAL RAPPORTEUR ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS RELATING TO THE ENJOYMENT OF A SAFE, CLEAN, HEALTHY AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, *Report of Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, UN Doc. A/HRC/40/55, 24 gennaio 2018. I Principi quadro del 2018 sono contenuti nell'*Annex*. Per un approfondimento sui Principi quadro e sugli obblighi positivi degli Stati, cfr. V. GRADO, *Il diritto umano universale a un ambiente sano: recenti (e futuri) sviluppi*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 225-252, in particolare pp. 227-233

capacità dei titolari dei diritti di far valere le loro pretese e il dovere dei soggetti obbligati di adempiere.

Per quanto concerne il primo aspetto, si è visto che esiste un'ampia gamma di diritti sostanziali – i diritti alla vita, all'autodeterminazione, allo sviluppo, alla salute, all'acqua e a un ambiente sano, a un'abitazione adeguata – e procedurali – diritti di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico, accesso alla giustizia e non discriminazione – relativi all'ambiente, talvolta denominati “diritti ambientali”. Questi diritti sono legati all'ambiente in due modi: in primo luogo, molti di essi presuppongono specifiche condizioni ambientali o risorse naturali per poter essere pienamente goduti, come nel caso del diritto alla vita; in secondo luogo, tali diritti, specialmente quelli procedurali, sono indispensabili per la realizzazione dello Stato di diritto in materia ambientale.<sup>76</sup> Questi diritti sono riconosciuti a livello nazionale da costituzioni<sup>77</sup> e leggi, ma anche dal diritto internazionale sui diritti umani, dal diritto internazionale ambientale e da altre normative internazionali, da fonti sovranazionali, nonché dalle costituzioni e leggi di enti subnazionali. In ogni caso concreto diviene dunque fondamentale avere piena conoscenza delle fonti e degli strumenti giuridici nazionali, internazionali, sovranazionali o subnazionali che trovano applicazione e che danno fondamento a quel particolare diritto. Una volta individuati i diritti ambientali, è appena il caso di esplicitare che titolari di tali diritti sono gli esseri umani: gli individui e le persone hanno diritto a essere protetti dagli effetti negativi del cambiamento climatico, soprattutto se ne sono impattati significativamente. I soggetti in questione devono essere partecipanti attivi e beneficiari primari dell'azione per il clima, e devono avere accesso a rimedi efficaci per far valere le eventuali violazioni dei loro diritti<sup>78</sup>.

---

<sup>76</sup> Lo Stato di diritto ambientale integra le esigenze ambientali con gli elementi essenziali dello Stato di diritto, fornendo così le basi per la realizzazione di una *governance* ambientale che protegga i diritti e imponga al tempo stesso il rispetto degli obblighi fondamentali in materia climatica. Per approfondimenti su questo profilo, cfr. UNEP (2019). *Environmental Rule of Law: First Global Report*.

<sup>77</sup> Si tratta del c.d. “costituzionalismo climatico”, caratterizzato dall'inserimento in costituzione di clausole specificamente riferite all'emergenza climatica. Sul concetto di *global climate constitutionalism*, cfr. J. JARIAMANZANO, S. BORRÁS (eds.), *Research Handbook on Global Climate Constitutionalism*, Cheltenham, 2019, e gli scritti ivi contenuti, in particolare J. JARIA-MANZANO, S. BORRÁS, *Introduction to the Research Handbook on Global Climate Constitutionalism*, pp. 1-16 e L. KOTZÉ, *A global environmental constitution for the Anthropocene's climate crisis*, pp. 50-74 e J.R. MAY, E. DALY, *Global climate constitutionalism and justice in the courts*, pp. 235-245.

<sup>78</sup> Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, *Frequently Asked Questions on Human Rights and Climate Change*, Scheda tecnica n. 38.

In relazione al secondo aspetto – l’individuazione dei portatori di doveri correlati alla piena realizzazione dei diritti umani ambientali e i corrispondenti obblighi a loro carico – la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo chiariscono che sono gli Stati a dover ottemperare agli obblighi in materia di diritti umani, attraverso un’azione sia individuale che collettiva, utilizzando se necessario anche lo strumento della cooperazione internazionale. Gli Stati sono dunque i primi portatori degli obblighi che impongono il rispetto, la protezione e la realizzazione dei diritti umani. Gli strumenti in materia di diritti umani stabiliscono chiaramente che tutti i titolari degli obblighi devono rispondere degli impatti negativi derivanti dalle loro attività e condividere la responsabilità per adottare le misure correttive necessarie. Ciò include anche l’affrontare gli effetti dannosi del cambiamento climatico. Gli Stati, in quanto portatori primari dei doveri in materia di diritti umani (in questo contesto, ambientali), hanno dunque l’obbligo positivo di mitigare il cambiamento climatico e garantire che tutte le persone siano in grado di adattarsi alle sue conseguenze. All’interno del documento “Domande frequenti sui diritti umani e il cambiamento climatico”, l’OHCHR articola gli obblighi fondamentali degli Stati relativi al cambiamento climatico, fornendo un corposo elenco, che include: la mitigazione dei cambiamenti climatici e la prevenzione degli impatti negativi sui diritti umani, la garanzia che tutte le persone abbiano la capacità necessaria per adattarsi ai cambiamenti climatici, l’individuazione di una specifica responsabilità e di un rimedio efficace per i danni ai diritti umani causati dai cambiamenti climatici, la mobilitazione della massima quantità di risorse disponibili per uno sviluppo sostenibile e basato sui diritti umani, la cooperazione con altri Stati, la garanzia di equità nelle azioni per il clima, il sostegno allo sviluppo e alla diffusione di nuove tecnologie per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione dei diritti umani dai danni alle imprese, la tutela dei principi di uguaglianza e non discriminazione (gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico non dovrebbero esacerbare le disuguaglianze all’interno degli Stati o tra gli Stati e dovrebbero tenere in particolare considerazione le esigenze dei più vulnerabili, come anziani, bambini e minoranze), e, infine la garanzia per le persone di una partecipazione significativa e informata nello sviluppo e negli affari pubblici. Ora, questo documento, redatto nel 2021, si

propone di fornire spunti di riferimento per tentare di colmare il vuoto normativo lasciato dagli accordi internazionali, che omettono di annoverare gli obblighi concreti degli Stati finalizzati all'adempimento degli obiettivi di salvaguardia del sistema climatico. L'Accordo di Parigi, infatti, non specifica misure concrete di attuazione, lasciando così uno spazio davvero ampio all'interpretazione. In questo contesto, il 29 marzo 2023 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 77/276<sup>79</sup>, richiedendo un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) relativamente agli obblighi degli Stati, ai sensi del diritto internazionale, nel garantire la protezione del sistema climatico dalle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra. In particolare, la Corte è stata interrogata sulle effettive conseguenze legali – in termini di obblighi gravanti sui singoli Stati – nei casi in cui uno Stato, attraverso atti od omissioni, abbia causato danni significativi al sistema climatico, e, di conseguenza, ad altri Stati e alle generazioni presenti e future, che da tali danni sono necessariamente impattati.

«L'Assemblea Generale [...] decide, conformemente all'articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite<sup>80</sup>, di chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Corte, di emettere un parere consultivo sulla seguente questione:

“Tenendo conto in particolare della Carta delle Nazioni Unite, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell'Accordo di Parigi, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'obbligo di diligenza e dei diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del principio della prevenzione dei danni significativi all'ambiente e del dovere di proteggere e preservare l'ambiente marino,

(a) Quali sono gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale per garantire la protezione del sistema climatico e di altre parti dell'ambiente dalle emissioni antropogeniche di gas serra per gli Stati e per le generazioni presenti e future;

---

<sup>79</sup> Per la consultazione del testo integrale:

<https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n23/094/52/pdf/n2309452.pdf>.

<sup>80</sup> Art. 96: (1) L'Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica. (2) Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea Generale, hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività.

(b) Quali sono le conseguenze giuridiche derivanti da tali obblighi per gli Stati che, con le loro azioni e omissioni, hanno causato danni significativi al sistema climatico e ad altre parti dell'ambiente, per quanto riguarda:

(i) gli Stati, tra cui, in particolare, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, che, a causa della loro situazione geografica e del loro livello di sviluppo, sono danneggiati o particolarmente colpiti dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici o sono particolarmente vulnerabili agli stessi?

(ii) I popoli e gli individui delle generazioni presenti e future colpiti dagli effetti negativi del cambiamento climatico?»

Il parere consultivo, che sarà emesso in udienza pubblica, è atteso per la prima metà del 2025. Sebbene i pareri consultivi della CIG non siano giuridicamente vincolanti, possono chiarire diritti e obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale vincolante vigente e, in quanto tali, hanno un peso e un'autorità giuridici significativi. La sentenza della Corte fornirebbe quindi un chiaro punto di riferimento giuridico ed eliminerebbe le numerose ambiguità che circondano gli obblighi dei paesi in materia di cambiamenti climatici ai sensi del diritto internazionale, rispondendo così a un urgente bisogno di certezza del diritto in ambito di contenzioso climatico.

## *2. Il crescente sviluppo del contenzioso climatico fondato sui diritti umani*

### *2.1 Definizione e ambito di applicazione del contenzioso climatico*

Individuare una precisa definizione di contenzioso sul cambiamento climatico e chiarire così il perimetro dei suoi effetti non è un compito facile: una ricca discussione accademica anima tutt'oggi il dibattito in materia<sup>81</sup>. Ciò è, per molti versi, un riflesso

---

<sup>81</sup> La letteratura sul punto è copiosa. Il tentativo di questo contributo è quello di restituire gli elementi fondamentali operando una sintesi delle fonti consultate, fra le quali si segnalano: due *reports* dello *United Nations Environment Programme: The Status of Climate Change Litigation. A Global Review*, 2017, e *Global Climate Change Litigation Report 2020. Status Review*, 2020; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, pp. 185-202; W. KAHL, M.P. WELLER (a cura di), *Climate Change Litigation: A Handbook*, Hart Publishing, Oxford, 2021; M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri*

dell'ampiezza del fenomeno oggetto di tali controversie, il cambiamento climatico, ma non solo. La natura globale del problema delle emissioni eccessive di gas serra, unita alle numerose decisioni localizzate e alla pluralità di parti coinvolte aumenta a dismisura la possibilità di caratterizzare innumerevoli tipologie di contenzioso come correlate al cambiamento climatico<sup>82</sup>. In termini generali, infatti, l'espressione “contenzioso sui cambiamenti climatici” si riferisce a una serie di procedimenti – anche molto diversi fra loro – legati a questioni relative ai cambiamenti climatici. Proseguendo sulla linea di una definizione ampia del concetto, il contenzioso climatico è da considerarsi come qualsiasi intervento dinanzi a organi giurisdizionali – od organismi diversi abilitati a decidere sulle controversie in questione – in cui i cambiamenti climatici figurano nelle prove o nelle argomentazioni o sono stati affrontati nel ragionamento dell'organo decisionale, indipendentemente dal fatto che costituissero o meno un elemento essenziale della controversia. Il contenzioso sui cambiamenti climatici concerne dunque i casi che sollevano questioni materiali di diritto o di fatto relative alla mitigazione, all'adattamento o alla scienza dei cambiamenti climatici, sottoposti al giudizio di organi amministrativi, giudiziari o comunque di qualsiasi organo competente a pronunciarsi sulla materia<sup>83</sup>. Per quanto riguarda le parti, i ricorrenti nei procedimenti sono nella maggior parte dei casi individui o gruppi, aziende, ONG, ma anche – più raramente – governi. I convenuti sono per la maggior parte Stati e autorità pubbliche, ma non sono rari casi in cui società e organizzazioni private sono chiamate a rispondere per inadempienze climatiche. Le principali domande formulate dai ricorrenti mirano solitamente all'ottenimento di tre categorie di risultati, finalizzati a porre rimedio all'insufficienza delle misure adottate dai convenuti prese per la mitigazione o l'adattamento ai cambiamenti climatici: (i) la ricerca di responsabilità per atti od omissioni che violano gli impegni legalmente vincolanti sulla mitigazione del cambiamento climatico, (ii) la richiesta di riparazione dei danni eventualmente cagionati e (iii) la ricerca di strumenti

---

differenziali della “giustizia climatica”, in *DPCE Online*, 43, 2020; S. VINCRE, A. HENKE, *Cambiamento climatico e contenzioso giudiziale. Un'analisi di diritto italiano e comparato*, in *One Health: Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Torino, 2023, pp. 83-90.

<sup>82</sup> J. PEEL – H.M. OSOFSKY, *Climate change litigation*, Vol. 16, pp. 21-38, 2020.

<sup>83</sup> *United Nations Environment Programme - Sabin Center for Climate Change Law, Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, 2020, consultabile all'indirizzo:

<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34818/GCLR.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

coercitivi legali che impegnino le parti convenute al raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della temperatura media globale entro 1,5 °C.

Anche le diverse tipologie di azione possono essere suddivise in tre gruppi. Le azioni contro i governi, anche dette *strategic litigations*, “contenziosi strategici”<sup>84</sup>, aspirano a realizzare un cambiamento sociale e sono abitualmente collegate agli obiettivi di riduzione delle emissioni e all'Accordo di Parigi; esse mirano ad ottenere cambiamenti più profondi nella politica climatica pubblica, a sensibilizzare la popolazione sull'argomento o a modificare il comportamento dei governi o degli operatori del settore<sup>85</sup>. Le azioni contro le amministrazioni (*actions against decision-makers*) – nella maggior parte dei casi, impugnazioni di decisioni di rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi di costruzione – includono in genere contestazioni ai processi di approvazione di nuovi progetti che prevedono un ingente utilizzo di combustibili fossili. Le azioni nel settore privato, infine, riguardano cause intentate direttamente contro aziende private o istituti finanziari che svolgono attività che contribuiscono negativamente all'impatto del cambiamento climatico.

Ognuna di queste azioni si fonda sulla – presunta – violazione di un quadro normativo di riferimento. Tale violazione può concernere gli obblighi di diritto internazionale; in tal caso le rivendicazioni saranno incentrate sul mancato rispetto degli obblighi internazionali da parte dei governi che dovrebbero invece essere tenuti a garantirne l'osservanza. Se la pretesa si fonda sulla violazione di una responsabilità civilistica<sup>86</sup>, e, in particolare, di uno standard di diligenza – che si presume dovuto con riferimento alle azioni intraprese per mitigare il cambiamento climatico –, i tribunali saranno chiamati a giudicare se il soggetto convenuto abbia effettivamente rispettato tale dovere. Una terza ipotesi trova fondamento nel diritto amministrativo, producendo contestazioni al merito del processo decisionale delle amministrazioni. Troviamo poi cause legali intentate sulla base di violazioni di diritti

---

<sup>84</sup> Cfr. S. VALAGUZZA, *Le liti strategiche e il cambiamento climatico*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2021, pp. 67-80.

<sup>85</sup> J. SETZER, C. HIGHAM, *Global trends in climate change litigation: 2022 snapshot*, consultabile all'indirizzo:

<https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/08/Global-trends-in-climate-change-litigation-2022-snapshot.pdf>

<sup>86</sup> Su questo profilo, cfr. L. SERAFINELLI, *La responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi climatici nell'inerzia delle politiche legislative. Un'analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi*, in *DPCE Online*, Vol. 55 n. 4, 2022, pp. 2197-2223

fondamentali, e in particolare di diritti fondamentali legati al clima, tutelati all'interno di una pluralità di fonti nazionali, sovranazionali o internazionali<sup>87</sup>.

Mettendo a sistema tutti questi elementi, si può effettuare un'ultima, fondamentale classificazione del contenzioso sul cambiamento climatico, suddividendolo in due grandi gruppi di azioni: da un lato, le azioni di diritto pubblico, intentate contro governi e autorità pubbliche mediante l'utilizzo di argomenti in materia di diritti umani, costituzionali e amministrativi; dall'altro, le azioni di diritto privato, che trovano fondamento in settori del diritto quali l'illecito civile, la frode e il diritto societario.

Prima di passare all'analisi del particolare ramo del contenzioso climatico che si fonda sui diritti umani, è importante evidenziare il ruolo chiave della scienza nell'ambito delle *climate litigations*. Lo sviluppo della scienza del clima sta facilitando approcci alternativi per arrivare a dimostrare l'esistenza di una responsabilità per i rischi del cambiamento climatico e sta aumentando la pressione sugli attori governativi e non governativi nell'adozione di politiche che contribuiscano concretamente alla riduzione delle emissioni di gas serra. Inoltre, la scienza climatica fornisce il fondamentale quadro probatorio utilizzato a sostegno delle domande attoree nella totalità delle cause riguardanti il clima.

## 2.2 Il contenzioso climatico fondato sui diritti umani

L'accertata connessione tra diritti umani e cambiamento climatico implica che, qualora le autorità pubbliche e gli attori privati non adottino azioni adeguate a mitigare il cambiamento climatico e garantire alle persone la possibilità di adattarsi ai suoi effetti, si potrebbe configurare una violazione di tali diritti legata all'impatto negativo del cambiamento climatico. Negli ultimi anni, un numero crescente di controversie legate al clima si fonda infatti sui diritti umani, o è stato intentato davanti ad organismi che tutelano tali diritti. In un periodo di osservazione di quasi 20 anni (2005 – 2024), uno dei *database* di contenziosi climatici più consolidati – compilato dal *Sabin Centre for Climate Change Law*

---

<sup>87</sup> Cfr. *infra*, Capitolo II, § 1.2

della *Columbia Law School*<sup>88</sup> – ha individuato, a livello globale<sup>89</sup>, 160 casi basati in tutto o in parte sui diritti umani<sup>90</sup>, su un totale di circa mille *climate litigations* intentate solo contro governi.

Da tempo ci si rivolge ai diritti umani per proteggere gli interessi ambientali e fornire così rimedi laddove il diritto ambientale – nazionale e internazionale – manca di farlo<sup>91</sup>. Il contenzioso climatico basato sui diritti rappresenta infatti uno dei rari strumenti a disposizione del grande pubblico in grado di dimostrare e attribuire una responsabilità agli Stati per l'inadempimento nell'assicurare la protezione dei diritti umani dagli impatti negativi dei cambiamenti climatici (c.d. inadempimento climatico). La costruzione del caso si fonda nella maggior parte delle ipotesi sul mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'Accordo di Parigi e sulle ripercussioni che tale condotta avrebbe sui diritti delle persone. Le cause legali sul clima basate sui diritti si sforzano infatti di colmare le lacune applicative, soprattutto in relazione alla definizione delle responsabilità, lasciate dal diritto internazionale (ma anche nazionale) sui cambiamenti climatici, che attualmente forniscono ben pochi, o addirittura nessun mezzo per sanzionare un'azione climatica inadeguata da parte degli attori statali e aziendali.<sup>92</sup> Gli studiosi hanno descritto questa tendenza come una «svolta dei diritti» nel contenzioso sul clima<sup>93</sup>. La letteratura ha tuttavia adottato un approccio in gran parte frammentario, concentrandosi sull'analisi di singoli casi, piuttosto che sull'ordinare sistematicamente le tendenze e i modelli principali in questa fiorente giurisprudenza. Per questa ragione, prima di passare a un'analisi comparativa globale del fenomeno sulla base di casi giurisprudenziali selezionati, si fornisce qui una fotografia delle attuali tendenze generali di tale particolare contenzioso<sup>94</sup>.

---

<sup>88</sup> La fonte principale di questo capitolo, il *Sabin Centre* per il Diritto dei Cambiamenti Climatici della *Columbia Law School*, *Climate Change Litigation Databases* <https://climatecasechart.com>.

<sup>89</sup> Senza considerare gli Stati Uniti.

<sup>90</sup> La particolare tipologia di controversie in materia di cambiamenti climatici che si fonda sui diritti umani comprende infatti sia controversie basate esclusivamente su argomenti riguardanti diritti, sia procedimenti in cui questi vengono in rilievo insieme ad altri motivi.

<sup>91</sup> Cfr. D. SHELTON, *Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment*, in *Stanford Journal of International Law*, Vol. 28(1), 1991, pp. 103 ss.

<sup>92</sup> A. SAVARESI, J. SETZER, *Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 13 No. 1, marzo 2022, pp. 7–34.

<sup>93</sup> Cit. J. PEEL, H. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, Vol. 7, marzo 2018, pp. 37 – 67.

<sup>94</sup> Ricostruzione effettuata principalmente attraverso la consultazione di: *Sabin Centre* per il Diritto dei Cambiamenti Climatici della *Columbia Law School*, *Climate Change Litigation Databases*; J. SETZER, C.

Rispetto al contenzioso climatico generale, i casi climatici basati sui diritti mostrano alcune peculiarità. In primo luogo, dal punto di vista geografico, le controversie si concentrano prevalentemente in Europa e, a seguire, in Nord America, America Latina, Asia Pacifica e Africa. Questa distribuzione geografica si allinea in parte con le principali tendenze rilevate nel contenzioso in materia di diritti ambientali, particolarmente diffuso in Europa e America Latina per via della presenza di organismi giurisdizionali sovranazionali volti ad assicurare la tutela dei diritti fondamentali<sup>95</sup>, e storicamente favorevoli all'utilizzo delle censure sui diritti umani per perseguire obiettivi ambientali. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle controversie generali sul clima è stata intentata negli Stati Uniti, seguiti dall'Europa e dall'Asia Pacifica, con un numero relativamente esiguo di casi depositati in Africa, America Latina, e di fronte a organismi internazionali. In secondo luogo, cronologicamente, il contenzioso climatico basato sui diritti è un fenomeno relativamente recente. Le argomentazioni sui diritti umani hanno iniziato a svolgere un ruolo più significativo nelle controversie sul clima solo dopo che le parti del regime climatico internazionale hanno esplicitamente riconosciuto i legami tra cambiamento climatico e diritti umani. Le cause per il clima basate sui diritti sono state infatti intentate con crescente frequenza dopo l'adozione dell'Accordo di Parigi nel 2015, e oltre due terzi di queste dopo il 2018<sup>96</sup>. Al contrario, il contenzioso generale sul clima ha visto un aumento costante a partire dal 2005 (l'anno di entrata in vigore del Protocollo di Kyoto). Tale rapido sviluppo rappresenta, come si notava in precedenza, il risultato degli sforzi compiuti per colmare le lacune applicative che affliggono le diverse normative relative al cambiamento climatico, sia a livello internazionale che nazionale. La branca del diritto climatico è infatti ancora agli albori del suo sviluppo, e in genere non possiede una forza coercitiva sufficiente per far insorgere una responsabilità concreta nei confronti degli attori pubblici e privati laddove manchino di raggiungere gli obiettivi climatici concordati. Per questa ragione le parti in

---

HIGHAM *Global Trends in Climate Change Litigation: 2024 Snapshot*, London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science, 2024; A. SAVARESI, J. SETZER, *Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 13 No. 1, marzo 2022, pp. 7–34. Lo stesso vale per il paragrafo successivo.

<sup>95</sup> In Europa, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; in Sud America, La Corte interamericana dei diritti umani, entrambi tribunali internazionali a carattere regionale volti alla tutela dei diritti umani.

<sup>96</sup> M. DELSIGNORE, *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, Vol. 28, 2022, pp. 265-272.

causa per il clima tentano di tracciare percorsi alternativi affidandosi a varie fonti del diritto, compresi i diritti umani.

### 2.3 Principali linee di tendenza del fenomeno

La letteratura in genere distingue le cause per il clima sulla base del tipo di ricorrenti (individui e/o gruppi, aziende, governi, ONG) e imputati (stato, autorità pubbliche e società). Nel contenzioso climatico generale, la stragrande maggioranza dei casi è intentata contro gli Stati e le autorità pubbliche, principalmente da aziende o individui. Il contenzioso climatico basato sui diritti si allinea solo in parte con questa tendenza. Le parti attrici sono tipicamente individui e gruppi<sup>97</sup>, e solo raramente capita di trovarsi di fronte a casi intentati da ricorrenti diversi (gruppi industriali<sup>98</sup>, governi subnazionali<sup>99</sup>, organi di autogoverno di popoli indigeni per conto dei membri<sup>100</sup>; in un caso, la corte ha esaminato le rimostranze in materia di diritti umani *proprio motu*<sup>101</sup>). Questa composizione di ricorrenti non sorprende nell'ambito delle controversie basate sui diritti umani, considerando che gli individui e i gruppi ne sono i principali, se non i soli, titolari. È dunque piuttosto insolito che gli attori aziendali presentino una denuncia fondata sui diritti. Al contrario, in ambito di contenzioso generale sul clima, non è insolito che tali soggetti decidano di avvalersi di questa particolare tutela giurisdizionale, principalmente per contestare nuove misure imposte dalla legge sul clima o la revoca di licenze e permessi di costruzione. Le parti convenute nelle controversie

---

<sup>97</sup> In questo senso, i diritti umani sarebbero dunque da considerarsi una pratica sociale: essi non si

risolvono in formulazioni astratte, bensì trovano origine nella coscienza storica della società civile, che si aziona per il loro riconoscimento in quanto mossa da ragioni particolarmente forti sotto il profilo morale. Tale percorso di formazione dei diritti muove dunque dal basso, dalla volontà di singoli individui, di attivisti organizzati in movimenti più o meno organizzati, che propongono alle corti (domestiche, sovra-statali o regionali) inedite interpretazioni dei diritti già riconosciuti nei cataloghi (i c.d. *prima facie rights*, inseriti nelle costituzioni, nelle convenzioni, nei trattati o nelle dichiarazioni sui diritti) in funzione del riconoscimento di diritti nuovi (c.d. *final rights*). Per approfondimenti sulla traiettoria *bottom-up* dei diritti, cfr. F. VIOLA, I. TRUJILLO, *What Human Rights Are Not (Or Not Only). A Negative Path to Human Rights Practice*, Nova Science, New York, 2014, in particolare pp. 27-28.

<sup>98</sup> *Korean Biomass Plaintiffs v South Korea*, 2020 (data di deposito del ricorso); *Trans Mountain Pipeline ULC v Misavair*, 2018; *D.G. Khan Cement Company v Government of Punjab*, 2019.

<sup>99</sup> *Commune de Grande Synthe v France*, 2019 e *City of Lyon v French Deposits and Consignments Fund*, 2009

<sup>100</sup> *Lho 'imggin et al. v Her Majesty the Queen*, 2020.

<sup>101</sup> *Court on its own motion v State of Himachal Pradesh and others*, 2013.

climatiche basate sui diritti sono in genere Stati e autorità pubbliche, ed è infatti su queste che si concentrerà la nostra analisi. Anche questa tendenza non sorprende, poiché, nel contesto dei diritti umani, gli Stati sono i principali responsabili degli obblighi che ne garantiscono il rispetto, la protezione e la realizzazione<sup>102</sup>. In questo senso, il contenzioso fondato sui diritti si allinea con quanto osservato nel contenzioso climatico generale. Negli ultimi anni, tuttavia, il crescente riconoscimento di responsabilità degli attori aziendali in materia di diritti umani a livello internazionale, regionale e nazionale è stato associato a un aumento delle controversie riguardanti le violazioni dei diritti umani da parte delle imprese. A questo proposito, c'è un numero esiguo, ma in rapida crescita, di casi climatici basati sui diritti che si rivolgono specificamente alle società, chiedendo ai tribunali nazionali e agli organismi non giudiziari di interpretare gli obblighi di *due diligence* aziendale alla luce delle normative sui diritti umani e dell'obiettivo di temperatura sancito dall'Accordo di Parigi<sup>103</sup>.

Per quanto riguarda il tipo di inadempimento lamentato nei confronti delle parti convenute, e, in particolare, degli Stati convenuti, le controversie generali sul clima fanno riferimento all'insufficienza delle misure riguardanti la mitigazione, l'adattamento o una combinazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Con mitigazione e adattamento intendiamo due processi ben distinti: il primo riguarda le cause del cambiamento climatico, mentre il secondo è legato alle sue conseguenze. L'adattamento comprende quelle misure che hanno l'obiettivo di minimizzare gli effetti del cambiamento climatico, aumentando la resilienza delle società – ad esempio, attraverso la costruzione di barriere per contrastare l'innalzamento del livello del mare, o la ricerca di nuove tecniche in campo agricolo che permettono la coltura di alimenti a scarso bisogno d'acqua nelle zone più colpite da siccità –. La mitigazione, invece, si riferisce alle iniziative che agiscono direttamente sulla causa dei cambiamenti climatici – ovvero le emissioni di gas serra – al fine di prevenire gli impatti che questi ultimi avranno in futuro. La mitigazione ha quindi l'obiettivo di ridurre la concentrazione di gas climalteranti nell'atmosfera, mirando sia a ridurre le emissioni, per esempio tramite la ricerca di fonti energetiche alternative ai combustibili fossili, sia a limitare la concentrazione atmosferica di gas serra, per esempio proteggendo e favorendo la crescita di aree forestali sul nostro pianeta.

---

<sup>102</sup> Su questo profilo, *supra*, § 2.1.2

<sup>103</sup> Fra gli altri, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, 2019.

La stragrande maggioranza delle controversie sul clima richiede maggiori sforzi in termini di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, più che di adattamento. Il contenzioso basato sui diritti riflette ampiamente queste tendenze. I casi che si occupano di adattamento sostengono che le fonti normative sui diritti umani impongono agli Stati l'obbligo di agire per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e di astenersi da attività che contribuiscano al suo aggravamento. Le denunce riguardanti la mitigazione climatica sostengono invece che dai doveri di rispetto dei diritti umani propri degli Stati discenda l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra e di adottare misure per combattere le cause del cambiamento climatico. Nel noto caso *Urgenda Foundation contro lo Stato dei Paesi Bassi*, ad esempio, un gruppo di individui e ONG si è basato in parte su argomenti fondati sui diritti umani per contestare l'azione inadeguata del governo olandese in materia di mitigazione del cambiamento climatico<sup>104</sup> e da allora, diversi altri casi si sono basati su strategie simili. È proprio a seguito del caso *Urgenda* che nel 2018 Jacqueline Peel e Hari Osofsky hanno identificato una «svolta dei diritti» nel contenzioso sul clima. Da allora, quella prima svolta si è trasformata in una tendenza giurisprudenziale destinata a intensificarsi notevolmente.

Attualmente, dunque, la maggior parte dei casi di *climate litigation* basato sui diritti umani riguarda la mitigazione delle cause del cambiamento climatico, conviene in giudizio Stati ed è intentata da cittadini e ONG. Nel frattempo, il quadro si evolve rapidamente. Numerosi sono i casi ancora pendenti, anche se molti di questi, concernendo questioni e valori fondamentali, hanno spesso un'elevata visibilità ancor prima di arrivare a una definizione. Pertanto, il loro impatto più ampio può già essere avvertito, anche se i casi rimangono in corso.

---

<sup>104</sup> V. *infra*, § 2.3

### 3. *Evoluzione del contenzioso climatico fondato sui diritti in prospettiva comparata*

Ripercorrendo le principali tappe che hanno segnato l'evoluzione del contenzioso climatico di tono costituzionale, occorre innanzitutto richiamare la sentenza – per certi versi pionieristica – pronunciata nel novembre del 2005 dall'Alta Corte Federale della Nigeria nel caso *Gbemre*<sup>105</sup>. L'azione, proposta da un rappresentante di una comunità insediata nella regione del Delta del Niger contro il Governo nigeriano e la società Shell, era volta ad accertare che le emissioni di gas rilasciate in atmosfera dalla società nell'esercizio della propria attività di estrazione petrolifera comportassero una violazione dei diritti fondamentali della comunità. La Corte in quell'occasione riconobbe che i diritti alla vita e alla dignità umana, affermati dagli articoli 33 e 34 della Costituzione nigeriana del 1999, comprendessero inevitabilmente il diritto a un ambiente pulito, salubre e libero dall'inquinamento. Su queste basi, la Corte accertò la responsabilità dello Stato per non avere impedito lo svolgimento di attività inquinanti sul proprio territorio e, quindi, ordinò al Governo di avviare senza indugio la revisione delle leggi e dei regolamenti che disciplinavano quell'attività per renderli conformi alla Costituzione. Non furono riconosciuti danni, spese o risarcimenti.

Argomentazioni simili si ritrovano, dieci anni più tardi, nella sentenza pronunciata dall'Alta Corte di Lahore (Pakistan) nel caso *Leghari*<sup>106</sup>. Asghar Leghari, contadino pakistano, nel 2015 citò in giudizio il governo nazionale per la mancata attuazione della politica nazionale sui cambiamenti climatici del 2012 e del quadro per l'attuazione della politica sui cambiamenti climatici (2014-2030). Il ritardo dello Stato nell'implementazione del piano di azione climatica – e quindi nella mitigazione e nell'adattamento degli effetti del cambiamento climatico –, sosteneva il ricorrente, costituiva una lesione dei propri diritti fondamentali, provocando un impatto immediato sulla sicurezza idrica, alimentare ed energetica del Pakistan. Anche in questa fattispecie, il ragionamento giuridico che sta alla base della decisione di accoglimento si fonda sul riconoscimento di un diritto implicito a un

---

<sup>105</sup> *Gbemre v. Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd. and Other.*

<sup>106</sup> *Leghari v. Federation of Pakistan*, 2015-2018. Per un'analisi del contenzioso climatico in India e Pakistan, comprendente il caso *Leghari*, cfr. I. ALOGNA, C. BAKKER, AND J.P. GAUCI, *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Boston, 2021, pp. 103-123.

ambiente salubre, che la Corte ritiene incluso nella tutela dei diritti alla vita e alla dignità umana operata dagli articoli 9 e 14 della Costituzione del Pakistan, interpretati alla luce dei valori costituzionali della democrazia, dell'eguaglianza e della giustizia politica, economica e sociale, oltre che dei principi ambientali internazionali dello sviluppo sostenibile e di equità intergenerazionale. Quel che colpisce della sentenza, e che la contraddistingue da quella nigeriana, è l'accentuata consapevolezza climatica dimostrata dalla Corte, che definisce il cambiamento climatico «una sfida decisiva del nostro tempo», nonché, sul piano costituzionale, «un chiaro appello alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini del Pakistan, in particolare delle fasce deboli e vulnerabili». Nella sua ordinanza finale, la Corte distingue il concetto di giustizia climatica (*climate justice*) da quello di giustizia ambientale (*environmental justice*)<sup>107</sup>. La giustizia ambientale – secondo la Corte – ruota attorno all'applicazione delle leggi nazionali, con decisioni informate ai principi del diritto internazionale, e si concentra sulla transizione o sull'arresto delle industrie inquinanti. La giustizia climatica, invece, adotta un approccio incentrato sull'uomo, collegando i diritti umani allo sviluppo sostenibile, nel tentativo di salvaguardare i diritti delle persone vulnerabili e di condividere «gli oneri e i benefici del cambiamento climatico e dei suoi impatti in modo equo e giusto». La Corte quindi, pur ammettendo che «l'ambiente e la sua protezione hanno assunto un ruolo centrale nello schema dei nostri diritti costituzionali», afferma che ora «dobbiamo andare avanti» e modellare la giurisprudenza ambientale esistente «per soddisfare le esigenze di qualcosa di più urgente e opprimente, ovvero il cambiamento climatico». Nonostante contenga una delle più limpide affermazioni del collegamento esistente tra cambiamento climatico e diritti fondamentali, il caso *Leghari* ha avuto una risonanza internazionale limitata.

---

<sup>107</sup> Di questo avviso anche la letteratura: le cause legali in materia climatica devono essere mantenute separate dal contenzioso ambientale, principalmente incentrato sul riconoscimento dei danni. In effetti, le norme e la protezione giuridica destinate all'ambiente e al clima sono differenti, perché l'ambiente coincide con un contesto fisico e territoriale specifico, che è delimitato e circoscritto; al contrario, il clima è considerato un "iperoggetto", ossia un oggetto così ampiamente distribuito nel tempo e nello spazio da trascendere la localizzazione. Cfr. S. BALDIN, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space? Preliminary remarks*, in *DPCE online*, Vol. 2, 2020, pp. 1419-1446, in particolare p. 1427

Ben più noto è invece il caso *Urgenda*<sup>108</sup>, preso a modello in numerose ipotesi di contenzioso climatico, in Europa – fra gli altri, in Belgio<sup>109</sup>, Italia<sup>110</sup> e Spagna<sup>111</sup> – e non solo. La vicenda processuale ebbe inizio nel 2015, quando la Fondazione Urgenda – un gruppo ambientalista olandese – insieme a 900 cittadini olandesi, citò in giudizio per inadempienza climatica il governo, ottenendo il riconoscimento dell’obbligo per lo Stato di ridurre, entro il 2020, le emissioni nazionali di gas serra in atmosfera del 25% rispetto ai livelli del 1990. La Corte distrettuale dell’Aia, competente a giudicare sulla controversia, ritenne che le misure di mitigazione adottate dal governo fossero insufficienti a soddisfare il giusto contributo dello Stato all’obiettivo delle Nazioni Unite di mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di due gradi rispetto alle condizioni preindustriali. A fondamento della decisione, la Corte citò numerose fonti nazionali, sovranazionali, regionali e internazionali, fra cui l’articolo 21 della Costituzione olandese, gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’UE, i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), il principio di equità, il principio di precauzione e il principio di sostenibilità sanciti dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La decisione della Corte distrettuale dell’Aia è la prima sentenza al mondo che ordina a uno Stato di limitare le emissioni di gas serra per motivi diversi dall’attuazione di previsioni legislative. A seguito dell’appello del governo, il 9 ottobre 2018 la Corte d’Appello dell’Aia confermò la sentenza di primo grado, fondando le proprie argomentazioni sul riconoscimento dell’esistenza di un *duty of care* – o, se vogliamo, di *due diligence* – gravante sullo Stato, in base al quale questo è tenuto a proteggere i cittadini dalle minacce derivanti dai cambiamenti climatici. In particolare, ad essere minacciati dagli effetti del cambiamento climatico erano, secondo la Corte, i diritti umani tutelati all’articolo 2 (diritto alla vita) e all’articolo 8 della CEDU (diritto alla vita privata, alla vita familiare, alla casa e alla corrispondenza). L’argomentazione del governo secondo cui la decisione del tribunale di grado inferiore costituiva una violazione

---

<sup>108</sup> Corte suprema dei Paesi Bassi, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, 2015-2019. Molti i commenti degli studiosi sul caso Urgenda. In particolare, cfr. I. ALOGNA, C. BAKKER, AND J.P. GAUCI, *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Boston, 2021, pp. 199-224; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, pp. 215-228.

<sup>109</sup> Corte d’appello di Bruxelles, *VZW Klimaatzaak v. Kingdom of Belgium & Others*, definito con sentenza il 30 novembre 2023.

<sup>110</sup> Tribunale civile di Roma, *A Sud et al. v. Italia*, definito con sentenza il 26 febbraio 2024.

<sup>111</sup> Corte Suprema, *Greenpeace v. España*, definito con sentenza il 20 giugno 2023.

del principio della separazione dei poteri e del ruolo dei tribunali ai sensi della Costituzione olandese venne respinta dalla Corte. Questa dichiarò infatti il proprio obbligo di applicare le disposizioni con effetto diretto dei trattati di cui i Paesi Bassi sono parte, compresi gli articoli 2 e 8 della CEDU. Inoltre, la Corte non riscontrò nell'articolo 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcun divieto che impedisse a uno Stato membro di intraprendere un'azione climatica più ambiziosa di quella dell'UE nel suo complesso, né che la natura globale del problema costituisse una giustificazione che sottraesse il governo olandese dalla responsabilità di contribuire alla lotta al cambiamento climatico. L'esecutivo presentò un nuovo ricorso contro la decisione. La Corte Suprema dei Paesi Bassi (*Hoge Raad*) ricondusse il *thema decidendum* a due basilari questioni: (i) se lo Stato fosse obbligato a ridurre, entro la fine del 2020, le emissioni di gas serra originate dal territorio olandese di almeno il 25% rispetto al 1990 e (ii) se la Corte avesse la facoltà di ordinare allo Stato di provvedere in tal senso. Il 20 dicembre 2019, la *Hoge Raad* ha risposto positivamente a entrambe i quesiti, confermando così in via definitiva la decisione della Corte d'Appello. È da evidenziare come nel ragionamento giuridico dei giudici d'appello, confermato successivamente dalla Corte Suprema, il fondamento dell'obbligo di diligenza gravante sullo Stato venga individuato negli articoli 2 e 8 della CEDU, più che nell'art. 21 della Costituzione dei Paesi Bassi – che pure avrebbe potuto costituire una solida base giuridica a fondamento delle pretese dei ricorrenti, in quanto affida alle autorità il compito di «mantenere il Paese abitabile e proteggere e migliorare l'ambiente» –<sup>112</sup>.

Sulla scorta del caso *Urgenda*, in Italia, nel giugno 2021, oltre 200 ricorrenti – tra cui 24 associazioni impegnate nella giustizia ambientale e nella difesa dei diritti umani, guidate dalla ONG *A Sud* – hanno intrapreso di fronte al Tribunale civile di Roma un'azione legale, nota come *Giudizio Universale*, primo esempio di contenzioso strategico climatico nel Paese<sup>113</sup>. Lo Stato italiano, nella persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato citato in giudizio per inadempienza climatica, ovvero per l'insufficiente impegno, alla luce degli obblighi internazionalmente assunti, nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-alteranti, con la conseguente violazione di numerosi diritti

---

<sup>112</sup> Sul ruolo della Corte EDU nell'ambito del contenzioso climatico fondato sui diritti umani, cfr. *infra*, capitolo III, § 1.

<sup>113</sup> A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, pp. 273-282.

fondamentali. In particolare, le parti attrici hanno fatto riferimento in primo luogo al catalogo aperto dei diritti riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione italiana, che ha consentito l'estensione – all'epoca, solo in via giurisprudenziale<sup>114</sup> – della “tutela del paesaggio”, ex art. 9 c.2 Cost, alla “tutela dell'ambiente”<sup>115</sup>, nonché dal “diritto alla salute”, ex art. 32 Cost., al “diritto all'ambiente salubre”, e secondariamente al dovere di rimozione degli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana, imposto dall'art. 3 Cost., ritenendo che l'emergenza climatica rappresenti, appunto, uno di questi “ostacoli di fatto”. Nella prospettiva dei ricorrenti, inoltre, gli insufficienti sforzi di mitigazione climatica dello Stato avrebbero prodotto anche una violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU. Per questo, veniva richiesto in via principale l'accertamento della responsabilità extracontrattuale dello Stato italiano, ex art. 2043 c.c.<sup>116</sup>, per aver contribuito a produrre e a non rimuovere la situazione di pericolo rappresentata dall'emergenza climatica accertata dalla comunità scientifica e dichiarata dall'Unione europea. A partire dalla sentenza n. 641/1987, infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto l'art. 2043 c.c. uno «strumento per la protezione dei valori che la Costituzione prevede e assicura». Nel ragionamento della Corte, il principio del *neminem laedere* – fondamento della responsabilità extracontrattuale – letto alla luce del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e dei precetti costituzionali posti a presidio di diritti primari e assoluti, consente l'esperibilità preventiva della tutela aquiliana, al fine di evitare «tutta la gamma delle conseguenze dannose che potrebbero derivare dalla violazione» dei diritti fondamentali. Proprio perché si trattava di un'azione legale sistemica e non di impugnazione di un singolo atto – ragione che tra l'altro contribuisce a spiegare la scelta del giudice civile piuttosto che di quello amministrativo – veniva richiesta la condanna dello Stato a un obbligo di *facere*

---

<sup>114</sup> Corte Cost. nn. 479/1987, 561/1987, 217/1988, 364/1988, 26/1999, 167/1991, 368/1992, 81/1993, 224/1996, 267/1998, 309/1999, 390/1999, 509/2000, 159/2001, 252/2001, 448/2002, 341/2006, 432/2005, 148/2008, 40/2011, 60/2011.

<sup>115</sup> Nel frattempo, con la legge costituzionale n. 1 del 2022 è stato modificato l'art. 9 della Costituzione italiana. Alla generica tutela del paesaggio è stata aggiunta la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, «anche nell'interesse delle future generazioni».

Con la stessa legge è stato integrato anche l'art. 41 della Costituzione: laddove è stabilito che l'attività economica non deve recare danno alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, è stato aggiunto «all'ambiente»; al comma successivo, laddove è stabilito che l'attività economica debba poter essere indirizzata a fini sociali, è stato aggiunto «e ambientali».

<sup>116</sup> «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

che si concretasse in una decisa inversione di tendenza nella conduzione della propria politica climatica<sup>117</sup>. Con la sentenza n. 3552, il 26 febbraio 2024, la Seconda sezione civile del Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso, per due ragioni. Da un lato, la corte ha invocato l'«insussistenza di una obbligazione dello Stato (di natura civile e coercibile da parte del singolo) di ridurre le emissioni»<sup>118</sup>; l'interesse in base al quale cui si invocava la tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. non sarebbe infatti rientrato «nel novero degli interessi giuridicamente tutelati». Dall'altro la corte ritiene che la gestione dell'emergenza climatica investa un'area sottratta al sindacato giurisdizionale, in quanto rientrante esclusivamente nella sfera di attribuzione degli organi politici. Accogliendo nel merito il ricorso si realizzerebbe dunque un'intrusione nel dominio riservato alla politica, con una conseguente violazione del principio della separazione dei poteri.

La non giustiziabilità delle misure di contrasto al cambiamento climatico adottate dagli organi politici è un argomento largamente invocato dai governi nei casi di contenzioso climatico<sup>119</sup> e, per certi versi, a ragione. Il giudice non può e non deve sostituirsi agli organi politici nella definizione delle azioni da intraprendere per realizzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas inquinanti: tali decisioni presuppongono infatti considerazioni e bilanciamenti di interessi completamente al di là della portata di un organo giurisdizionale. Tuttavia, ciò non deve tradursi necessariamente nella sottrazione totale della politica climatica al sindacato giurisdizionale e nemmeno può fornire ai governi un modo per sottrarsi al controllo dell'efficacia delle azioni elaborate in materia. Al contrario, il mandato di qualsiasi corte consiste proprio nel supervisionare la legittimità delle misure adottate dal legislatore, in ragione del proprio ruolo complementare rispetto ai processi democratici<sup>120</sup>. Ne deriva che, sebbene le azioni di contrasto del cambiamento climatico siano indiscutibilmente caratterizzate da un'ampia discrezionalità politica, laddove un individuo lamenti la violazione dei suoi diritti fondamentali – ai sensi delle costituzioni nazionali se di fronte a un giudice nazionale, ovvero delle normative internazionali o sovranazionali se di

---

<sup>117</sup> F. CERULLI, *A Sud e altri c. Italia: brevi considerazioni sul primo contenzioso climatico in Italia*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2024. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>.

<sup>118</sup> Tribunale ordinario di Roma, *A Sud Ecologia et al c. Presidenza del Consiglio dei ministri*, p. 12.

<sup>119</sup> L. MAGI, *Giustizia climatica e teoria dell'atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2021, pp. 1030-1049.

<sup>120</sup> Così si esprimerà anche la Corte EDU circa il proprio ruolo nella definizione della controversia *KlimaSeniorinnen c. Svizzera*, cfr., par. 412.

fronte a organi giurisdizionali corrispondenti – la questione sollevata non investe più solamente la definizione di una politica climatica, ma diviene una questione di diritto e, dunque, i giudici nazionali sono competenti a pronunciarsi<sup>121</sup>. D'altronde, se è pur vero che nel principio di separazione dei poteri risiede una delle colonne portanti della democrazia, un'interpretazione, per così dire, elastica del concetto diviene necessaria sia in considerazione del carattere emergenziale della minaccia climatica, sia, a maggior ragione, in quanto tale minaccia viola diritti fondamentali, e «senza diritti dell'uomo riconosciuti o protetti non c'è democrazia»<sup>122</sup>. Superare l'obiezione dell'incompetenza istituzionale non significa consegnare nelle mani del potere giudiziario la facoltà di definire le politiche climatiche del Paese; ciò potrebbe, invece, attribuire alle corti un ruolo nel vincolare le istituzioni politiche al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione delle emissioni, invece che limitarsi ad accertarne la natura non sufficientemente ambiziosa. In questo modo si farebbe pressione sui poteri politici affinché si impegnino, finché v'è tempo, ad adottare politiche di riduzione delle emissioni efficaci, e rendere così meno vuote le dichiarazioni di emergenza climatica.

Per completezza, si deve aggiungere che in data 24 settembre 2024 è stato notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'atto di appello avverso la sentenza n. 3552/2024 del Tribunale di Roma. Salvo rinvii, la prima udienza dell'appello è stata fissata per il 29 gennaio prossimo.

### 3.1. Il contenzioso climatico negli Stati Uniti

Un discorso a parte meritano infine gli Stati Uniti, tradizionalmente considerati la patria del contenzioso climatico, che contano il maggior numero di cause legali in materia. In assenza di disposizioni esplicite sulla protezione dell'ambiente nella Costituzione federale, le strategie legali adottate da alcune ONG di fronto alle corti statali hanno trovato fondamento, oltre che nei diritti ricompresi nella dottrina di *common law* del *public trust*<sup>123</sup>,

---

<sup>121</sup> Similmente sulla competenza della Corte EDU a pronunciarsi sul caso *KlimaSeniorinnen c. Svizzera*, cfr. par. 451.

<sup>122</sup> Cit. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, Introduzione.

<sup>123</sup> La teoria del *public trust* rinviene le sue radici nel concetto di *res communis* proprio del diritto romano. Secondo tale dottrina, i governi sarebbero tenuti a proteggere alcune risorse naturali, intese come *gifts of nature's bounty*, al fine di assicurarne il godimento alle generazioni presenti e future. Tali risorse (come l'aria,

anche su clausole costituzionali come la *due process clause* del Quinto Emendamento e la *equal protection clause* del Quattordicesimo Emendamento, che tutela il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà.

Un esempio emblematico di questa strategia processuale è rappresentato dal caso *Juliana v. United States*. Nel 2015, ventuno giovani ricorrenti – c.d. *Juliana 21* – affiancati dal climatologo James Hansen e guidati dall'organizzazione ambientalista statunitense *Our Children's Trust*, presentarono un ricorso presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto dell'Oregon contro il governo federale statunitense e varie agenzie statali, sostenendo che questi, consentendo l'emissione di quantità eccessive di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera, pur consapevoli dei danni che ciò avrebbe causato al clima, avessero violato i loro diritti fondamentali alla vita, alla libertà e alla proprietà, ledendo al contempo anche la menzionata teoria del *public trust*<sup>124</sup>. Il governo, nella ricostruzione dei ricorrenti, non avrebbe infatti rispettato l'obbligo di conservare le risorse naturali, inclusa l'atmosfera, che avrebbe invece dovuto preservare in quanto beni *in trust* per le generazioni presenti e future. Per questi motivi, i ricorrenti chiesero alla Corte l'adozione di diverse misure correttive (di carattere dichiarativo e ingiuntivo), tra cui una dichiarazione che sancisse che le parti convenute avevano violato i loro diritti costituzionali, e che riconoscesse l'esistenza di un diritto fondamentale a un clima sano nell'ambito del *Bill of Rights*<sup>125</sup>. Seppur non esplicitamente garantito, tale diritto sarebbe infatti desumibile dalla *due process clause*. La clausola,

---

l'acqua e il mare), in quanto beni comuni, non possono essere assoggettate ad alcun regime di proprietà privata, potendo soltanto costituire oggetto di un diritto d'uso e godimento comune. In questo contesto, lo Stato assumerebbe il ruolo di fiduciario della risorsa, vincolato perciò al conseguente obbligo di gestione della stessa nell'interesse del pubblico, che ne risulta beneficiario. Sulla teoria del *public trust*, cfr. J.L. SAX, *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in 'Michigan Law Review', Vol. 68(3), 1970, pp. 471 ss., p. 48.

<sup>124</sup> Nel caso *Juliana*, all'interno dei diritti "under public trust" si ricomprendono i diritti delle generazioni presenti e future alle risorse naturali essenziali che sono di interesse pubblico per i cittadini della nazione; queste risorse naturali vitali, secondo i ricorrenti, includono l'aria (atmosfera), l'acqua, i mari, le rive del mare e la fauna selvatica; si fa poi riferimento all'esistenza di una generale risorsa appartenente al *public trust*, rappresentata dall'intero sistema climatico del paese. Per maggiori dettagli, cfr. *First amended complaint for declaratory and injunctive relief*, Case No.6:15-cv-01517-TC, consultabile all'indirizzo:

<https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/57a35ac5ebbd1ac03847eece/1470323398409/YouthAmendedComplaintAgainstUS.pdf>.

<sup>125</sup> Cfr. E. RYAN, M.C. WOOD, J. HUFFMAN, I.S. RUSSELL & R. FRANK, *Juliana v. United States: Debating the Fundamentals of the Fundamental Right to a Sustainable Climate*, in *Florida State University Law Review Online*, Vol. 46(1), 13 aprile 2018, pp. 1 ss.

L'assenza di tale diritto nel *Bill of Rights* spiega perché le corti statunitensi non abbiano dedotto implicitamente un diritto a un ambiente sano dal testo costituzionale e perché, in *Juliana*, i ricorrenti non rivendicano tale diritto.

contenuta nel Quinto Emendamento, avrebbe tutelato le generazioni presenti e future avverso le condotte del governo che violavano i *due process rights* (il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà) senza le dovute garanzie di legge (*due process of law*). Nel corso del giudizio, alcune compagnie petrolifere assunsero le vesti di terzo interveniente, e, insieme al governo, cercarono in vario modo di far respingere il ricorso. Ora, vista la complessità della vicenda giudiziaria di *Juliana*, ci si limiterà in questa sede a fornirne le coordinate principali. A questo proposito è importante sottolineare che le pronunce adottate fino ad ora non hanno mai avuto ad oggetto il merito delle rivendicazioni costituzionali dei ricorrenti: si occupano solamente di rispondere alle istanze di rigetto presentate dalle parti convenute.

Nel novembre del 2016 venne emessa la storica ordinanza con cui la Corte Distrettuale rifiutò di archiviare sommariamente il ricorso. La giudice Ann Aiken, nel respingere la richiesta dei convenuti di dichiarare inammissibile l'azione (*motion to dismiss*), riconobbe per la prima volta l'esistenza di un diritto fondamentale «a un sistema climatico capace di sostenere la vita umana»<sup>126</sup>, individuando, in primo luogo, il fondamento di un *unenumerated right* al clima nella *due process clause* del Quinto Emendamento, in quanto «*a stable climate system is quite literally the foundation of society, without which there would be neither civilization nor progress*»<sup>127</sup>. Secondariamente, l'ordinanza riconobbe l'esistenza di un'obbligazione di *public trust* gravante sull'esecutivo federale, anch'essa radicata nella *due process clause*, oltre che nella clausola di apertura del IX Emendamento<sup>128</sup>. La Corte fu tuttavia prudente nel delineare i parametri del nuovo diritto al clima, sottolineando che esso non era posto a garanzia di una pretesa di libertà da qualsiasi forma di inquinamento o dal cambiamento climatico: la sua operatività veniva limitata ai casi in cui il governo danneggiava consapevolmente e manifestamente gli ecosistemi<sup>129</sup>.

Vale la pena evidenziare che anche in questo caso i convenuti avevano invocato la violazione del principio della separazione dei poteri, ma, secondo Aiken, la dottrina della *political question* non avrebbe precluso l'intervento di un giudice, dal momento che la

---

<sup>126</sup> *Juliana v. United States*, cit., nota 465, *Opinion and Order*, p. 32.

<sup>127</sup> *Juliana*, cit., nota 465, p. 32.

<sup>128</sup> L'Emendamento è stato interpretato come un'affermazione positiva dell'esistenza di diritti che non sono elencati, ma che sono comunque protetti da altre disposizioni, in modo da evitare possibili interpretazioni restrittive dell'elenco dei diritti contenuto nel *Bill of Rights*. [Ninth amendment of the US Constitution -- Unenumerated Rights](#), su *Justia Law*.

<sup>129</sup> *Ivi*, pp. 32-33.

questione relativa ad una possibile violazione dei diritti fondamentali dei ricorrenti provocata dalle condotte delle parti convenute «rientra pienamente nelle competenze della magistratura»<sup>130</sup>. Secondo la giudice, il rimedio richiesto dai ricorrenti poteva inoltre essere accordato senza la necessità di dover imporre alle singole agenzie governative l'adozione di una particolare condotta, rispettando così il principio della separazione dei poteri.

La decisione della *District Court* venne poi ribaltata, nel gennaio 2020, dalla *Ninth Circuit Court of Appeals*, la quale giudicò inammissibile l'azione per difetto di legittimazione (*lack of standing*). Nonostante il riconoscimento della gravità delle prove sulle lesioni dovute al cambiamento climatico, il ruolo del governo nel causarle e l'effettiva violazione da parte del governo dei diritti fondamentali degli attori, due dei tre giudici conclusero «con riluttanza»<sup>131</sup> che non fosse competenza del potere giudiziario ordinare l'adozione delle misure richieste dai ricorrenti, a causa dell'inevitabile coinvolgimento di una serie di decisioni politiche complesse che, in base al principio di separazione dei poteri, dovevano essere affidate alla discrezionalità dei poteri esecutivo e legislativo. La terza giudice, Josephine L. Staton, si batté invece per sostenere i diritti dei giovani sul clima, tramite la redazione di una *dissenting opinion*<sup>132</sup>.

Le vicende del caso, tuttavia, non si sono arrestate. Dopo svariate mozioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che miravano all'archiviazione, il 29 dicembre 2023 la giudice della Corte distrettuale Aiken è tornata a pronunciarsi a favore dei giovani ricorrenti, consentendo loro di continuare l'*iter* processuale. Tuttavia, nel febbraio del 2024 il processo ha subito un ulteriore arresto a seguito della presentazione dell'ennesima petizione da parte del Dipartimento di Giustizia, e il 12 luglio 2024 la Corte d'Appello del Nono Circuito ha respinto le richieste dei querelanti di riesame del caso *en banc*. Gli sviluppi più recenti si sono verificati nel dicembre del 2024, quando i *Juliana 21* hanno presentato una petizione alla Corte Suprema, con la quale richiedono una revisione delle decisioni del Nono Circuito del 2020 e del 2024, che avevano archiviato il caso. Nonostante il capitolo

---

<sup>130</sup> *Juliana v. United States*, p. 6 - *Opinion and Order*. Secondo la Corte Distrettuale, «a case does not present a political question merely because it raises an issue of great importance to the political branches» (p. 8). «Even when a case implicates hotly contested political issues, the judiciary must not shrink from its role as a coequal branch of government» (p. 54).

<sup>131</sup> *Juliana v. United States*, Case No. 18-36082, *Decision on Interlocutory Appeal*, cit., nota 902, p. 5.

<sup>132</sup> R. MEYER, *A Climate-Lawsuit Dissent That Changed My Mind*, in *The Atlantic*, all'indirizzo: <https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/01/read-fiery-dissent-childrens-climate-case/605296/>.

*Juliana* non sia ancora terminato del tutto, si può affermare con sicurezza che il caso ha già esercitato un'enorme influenza a livello internazionale, ispirando la proposizione di casi analoghi, oltre che negli stessi Stati Uniti<sup>133</sup>, anche in altri Paesi con cultura giuridica di *common law*, come Australia<sup>134</sup> e Canada<sup>135</sup>.

Non si può infine omettere di citare il caso *Held v. State of Montana*<sup>136</sup>, intentato nel 2020 da sedici giovani provenienti da tutto lo Stato, che hanno accusato il Montana di violare i loro diritti costituzionali promuovendo un sistema energetico alimentato dai combustibili fossili. In particolare, la violazione lamentata riguardava il diritto a un ambiente pulito e salubre – garantito esplicitamente nella costituzione del Montana<sup>137</sup> –, il diritto alla sicurezza, alla salute e alla felicità, il diritto alla dignità individuale e all'uguale tutela della legge. Nell'agosto 2023, il primo tribunale distrettuale giudiziario del Montana ha stabilito che le disposizioni della politica energetica dello Stato del Montana e del *Montana Environmental Policy Act* (MEPA) violano il diritto a un ambiente pulito e salubre protetto dalla Costituzione statale. Il caso è stato il primo negli Stati Uniti ad essere presentato sulla base di un diritto costituzionale a un ambiente sano, ed è stato acclamato come una vittoria storica nel contenzioso sul cambiamento climatico. Tale risultato può essere attribuito alla combinazione di due fattori: da un lato, le protezioni costituzionali eccezionalmente solide del Montana in materia di diritti ambientali, dall'altro, la presenza di una disposizione statutaria (MEPA) particolarmente restrittiva, che limitava fortemente le agenzie statali nell'adozione di misure adeguate a ridurre le emissioni di gas serra. Queste peculiarità rendono improbabile, anche se non impossibile, che il caso darà impulso a un'ondata di decisioni simili. Attualmente, solamente sei stati degli Stati Uniti tutelano a livello costituzionale il diritto a un ambiente di qualità; tuttavia, altri tredici stanno prendendo in

---

<sup>133</sup> *Komor v. United States* (2019), contenzioso di tenore costituzionale sul cambiamento climatico che mira all'ottenimento di un obbligo che imponga al governo federale di stabilire un programma per la rimozione dell'anidride carbonica atmosferica.

<sup>134</sup> Corte federale dell'Australia, *Sheikh Asim Farooq v. Federation of Pakistan etc.*, definito il 30 agosto 2019.

<sup>135</sup> Corte federale del Canada, *La Rose v. Her Majesty the Queen*, in corso di giudizio.

<sup>136</sup> E.C. FERGUSON, *Held v State of Montana: A Constitutional Rights Turn in Climate Change Litigation*, in *Journal of Environmental Law*, Volume 36, Issue 3, Novembre 2024, pp. 453-460.

<sup>137</sup> Art. 9, Ambiente e risorse naturali, Sezione 1, *Protection and Improvement*: "(1) Lo Stato e ogni persona devono mantenere e promuovere un ambiente pulito e sano nel Montana per le generazioni presenti e future. (2) Il legislatore provvede all'amministrazione e all'applicazione di questo dovere. (3) Il legislatore deve fornire rimedi adeguati per proteggere il sistema di supporto vitale dell'ambiente dal degrado e fornire rimedi adeguati per prevenire l'esaurimento e il degrado irragionevole delle risorse naturali".

considerazione emendamenti costituzionali per introdurre protezioni più forti per i diritti ambientali<sup>138</sup>. Sancire diritti ambientali sostanziali all'interno delle costituzioni statali potrebbe fornire ai futuri ricorrenti un'ulteriore strada da percorrere per chiamare a rispondere lo Stato in un contesto giurisdizionale, con riferimento alle leggi e alle politiche che non riescono a proteggere i cittadini dagli effetti dannosi del cambiamento climatico. Questo, a sua volta, potrebbe condurre a una “svolta dei diritti”, o meglio, dei diritti costituzionali, anche nell’ambito del contenzioso climatico statunitense.

---

<sup>138</sup> Gli Stati che attualmente stanno prendendo in considerazione gli "emendamenti verdi" sono Arizona, Connecticut, Iowa, Kentucky, Maine, Nevada, New Jersey, New Mexico, Tennessee, Texas, Vermont, Washington e West Virginia.

### CAPITOLO III

#### *CASE STUDY: "VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ E AL. C. SVIZZERA"*

##### *1. Il ruolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ambito del contenzioso climatico*

Dopo aver effettuato una panoramica generale del contenzioso climatico fondato sui diritti umani in prospettiva comparata, si può procedere all'analisi della cruciale sentenza *KlimaSeniorinnen* della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>139</sup> (Corte EDU), con la consapevolezza che questa non si inserisce in uno spazio vuoto, bensì in un ricco quadro popolato da svariate pronunce – dagli esiti disparati – provenienti da corti di tutto il globo<sup>140</sup>. Per comprendere la reale portata della decisione sopracitata è anzitutto necessario mettere a fuoco il contesto europeo, effettuando alcune precisazioni sul particolare ruolo rivestito dalla Corte EDU nell'ambito del contenzioso climatico fondato sui diritti umani.

Nella maggior parte dei casi climatici europei, infatti, la questione giuridica principale cita o si fonda sull'interpretazione della Convenzione Europea dei Diritti umani e delle Libertà fondamentali (CEDU). Ciò è indubbiamente dovuto a un effetto emulativo innescato dal successo del caso *Urgenda*<sup>141</sup>, nel quale i ricorrenti avevano basato la propria strategia argomentativa sull'accertamento dell'inadempimento, da parte del governo olandese, degli obblighi positivi derivanti dagli articoli 2 e 8 della CEDU, ma, ancor prima,

---

<sup>139</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 9 aprile 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera.*, Domanda n. 53600/20. Il testo integrale della sentenza (in inglese) è consultabile all'indirizzo:

<https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2024/04/CASE-OF-VEREIN-KLIMASENIORINNEN-SCHWEIZ-AND-OTHERS-v.-SWITZERLAND.pdf>.

<sup>140</sup> La Corte si pone in dialogo con tale ricco patrimonio di sentenze, come dimostrato dall'ampia rassegna di giurisprudenza comparata contenuta nella sentenza *KlimaSeniorinnen*, cfr. Corte EDU, *Verein Klimaseniorinnen*, par. 235-272. Per un'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale che ha portato alla pronuncia, si rinvia in dottrina a G. PULEIO, *L'obbligazione climatica degli Stati nel sistema CEDU. Fondamento normativo e impatto sui rimedi civilistici*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2023, pp. 247 ss.

<sup>141</sup> Sulla circolazione del "modello *Urgenda*" nei contenziosi climatici europei e internazionali, si richiama nuovamente J. PEEL, H. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, 2018, 7, pp. 63 ss.

il presupposto di tale sviluppo risiede nell'esistenza stessa del sistema multilivello di tutela dei diritti garantito a livello regionale dalla Corte di Strasburgo : i ricorrenti tentano di fondare l'obbligazione climatica degli Stati sulla CEDU – che pure non contiene alcun riferimento all'ambiente o al clima – piuttosto che sulle Costituzioni nazionali<sup>142</sup>, a causa del fatto che la maggior parte dei Paesi europei difetta di una teoria costituzionale che consenta di dedurre un obbligo positivo per lo Stato di proteggere i titolari dei diritti fondamentali dagli effetti negativi del cambiamento climatico<sup>143</sup>. Per il resto, le vicende processuali europee posseggono i tipici caratteri del modello di contenzioso climatico inerente ai diritti umani: oltre a fare uso di strategie argomentative fondate sulla minaccia di violazione di diritti fondamentali, esse trovano origine nel grembo della società civile, e perseguono sostanzialmente le medesime finalità politiche, ovvero l'implementazione a livello domestico delle obbligazioni climatiche assunte dagli Stati in ambito internazionale. A tal fine, mirano a definire obiettivi specifici di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dall'IPCC.

La strategia argomentativa incentrata sulla CEDU si scontrava tuttavia con un importante limite: la Corte di Strasburgo non aveva mai chiarito se e in che misura dalle disposizioni della Convenzione potesse dedursi un'obbligazione climatica positiva a carico degli Stati. La giurisprudenza della Corte si compone in effetti di svariati precedenti che trattano questioni ambientali<sup>144</sup>, ma essi riguardano fattispecie caratterizzate dalla presenza di minacce specifiche alla salute e al benessere degli individui<sup>145</sup>, e dunque non sono pienamente estendibili ai rischi collegati a un fenomeno con effetti dalla portata sistemica

---

<sup>142</sup> Questo nonostante le costituzioni nazionali contengano, a differenza della CEDU, numerose disposizioni relative all'ambiente, spesso formulate in termini di diritti, cfr. F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal*, 2/2022, pp. 180-181.

<sup>143</sup> Su questo profilo, cfr. F. GALLARATI, *Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato "dimenticato" dei diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, 2/2024, pp. 1 ss.

<sup>144</sup> Da una ricerca nell'HUDOC, la banca dati giurisprudenziale della Corte, risulta che gli organi di Strasburgo hanno finora emesso più di 300 decisioni e sentenze in cause che sollevano questioni relative all'ambiente. Cfr. *Fact sheet - Environment and the ECHR* della Corte EDU, consultabile all'indirizzo:

[https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/FS\\_Environment\\_ENG](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/FS_Environment_ENG).

<sup>145</sup> Come la Corte stessa illustra in *KlimaSeniorinnen*, «*the Court's existing case-law in environmental matters concerns situations involving specific sources from which environmental harm emanates. Accordingly, those exposed to that particular harm can be localised and identified with a reasonable degree of certainty, and the existence of a causal link between an identifiable source of harm and the actual harmful effects on groups of individuals is generally determinable. [...] In short, there is a nexus between a source of harm and those affected by the harm, and the requisite mitigation measures may be identifiable and available to be applied at the source of the harm*», cit. par. 415.

come il cambiamento climatico<sup>146</sup>. Questo quadro ha subito una svolta decisiva il 9 aprile 2024, quando la Grande Camera della Corte EDU si è pronunciata per la prima volta a tal riguardo con le tre sentenze “sorelle” che hanno definito la causa svizzera *KlimaSeniorinnen c. Svizzera*, n. 53600/20, la portoghese *Duarte Agostinho c. Portogallo e altri* 32, n. 39371/20 e la francese *Carême c. Francia*, n. 7189/20. Pur essendosi arrestata a profili di legittimità nella definizione sia dell’istanza francese, sia di quella portoghese, la Corte ha infine delineato, nell’ambito della lunga sentenza che decide il caso *KlimaSeniorinnen*, una serie di obblighi positivi di contenuto climatico a carico degli Stati, deducibili dagli articoli 2 e 8 della CEDU<sup>147</sup>.

---

<sup>146</sup> Sulla possibilità di estendere la dottrina tradizionale degli obblighi positivi elaborata dalla Corte EDU in materia ambientale ai casi climatici, cfr. K. BRAIG, S. PANOV, *The Doctrine of Positive Obligations as Starting Point for Climate Litigation in Strasbourg: The European Court of Human Rights as Hilfssheriff in Combating Climate Change?* in 35 *Journal of Environmental Law and Litigation*, 2020, pp. 261-298; C. VOIGT, *The climate change dimension of human rights: due diligence and states’ positive obligations*, in 13 *Journal of Human Rights and the Environment*, 2022, pp. 152-171.

<sup>147</sup> La presente analisi della sentenza si concentrerà su tali profili di merito, riguardanti appunto la configurabilità di un’obbligazione climatica degli Stati a norma della Convenzione, e sulla questione della legittimazione ad agire. Non verranno invece analizzate altre tematiche, come l’iter processuale delle ricorrenti a livello nazionale e l’accertamento del nesso di causalità. Su questi profili, cfr. *in primis* Corte EDU, Grande Camera, sentenza 9 aprile 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera*; in letteratura, L. SERAFINELLI, *Dal caos all’ordine (e viceversa): l’impatto del tritico della Corte EDU in KlimaSeniorinnen, Grand-Synthe e Duarte Agostinho sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, in *DPCE online* ISSN: 2037-6677, 2/2024.

## 2. L'associazione e il problema della legittimazione ad agire nel contesto del contenzioso climatico

L'associazione rappresentativa di donne anziane<sup>148</sup> *KlimaSeniorinnen Schweiz* viene costituita il 25 agosto 2016, appositamente per l'attivazione dei ricorsi. Essa nasce infatti con il preciso scopo di aggregare alcuni dei soggetti più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico – in particolare, anziane colpite dalle sempre più frequenti ondate di calore – per far valere in giudizio il rischio di lesione dei loro diritti fondamentali, tutelati sia dalla Costituzione federale svizzera che dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Dopo aver esperito inutilmente tutti i ricorsi interni<sup>149</sup> – con i quali le *Anziane per il clima* avevano domandato al Governo di mettere fine all'inazione climatica e di perseguire l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2° C, intraprendendo tutte le azioni necessarie in tal senso – il 26 novembre 2020 l'associazione e quattro delle sue iscritte si sono rivolte alla Corte EDU. Nell'ambito del ricorso veniva richiesto l'accertamento della violazione, da un lato, del diritto alla vita e alla salute (articoli 2 e 8 della CEDU), lesi a seguito delle inadeguate politiche climatiche della Svizzera, e, dall'altro, quella del diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo (articoli 6 e 13), a causa dell'arbitrarietà con cui il giudice nazionale aveva respinto le istanze delle ricorrenti e dell'assenza di un tribunale abilitato a pronunciarsi sull'insufficienza delle misure poste in essere dalle autorità svizzere. Il 26 aprile 2022 la *Chambre* designata rinunciava alla giurisdizione in favore della *Grande Chambre* della Corte<sup>150</sup>, dichiarando che il caso sarebbe stato trattato dalla stessa composizione formata per altri due ricorsi riguardanti il cambiamento climatico (*Carême c. Francia e Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri 32 Stati*).

---

<sup>148</sup> Le iscritte hanno un'età media superiore ai 70 anni (per rispettare il requisito d'iscrizione dell'età minima di 64 anni, corrispondente all'età pensionabile in Svizzera) e sono tutte dotate della cittadinanza svizzera.

<sup>149</sup> Rispettando così il requisito preliminare di ammissibilità posto dall'art. 35 della CEDU.

<sup>150</sup> Le sentenze emesse dalla Grande camera della Corte EDU, come la pronuncia in questione, sono immediatamente definitive, e non possono dunque essere oggetto di appello.

## 2.1. Lo status di vittima delle persone fisiche

In punta di ammissibilità del ricorso, la *Grande Chambre* ha dovuto innanzi tutto verificare la configurabilità dello *status* di vittime delle singole ricorrenti<sup>151</sup> sulla base delle previsioni contenute nell'articolo 34 della Convenzione EDU. A tal fine, la Corte esamina anzitutto i fatti a sua disposizione in materia di cambiamento climatico antropogenico (par. 103-120 e 436) e rileva la sussistenza di prove scientifiche convincenti<sup>152</sup> che dimostrano come questo abbia già contribuito a un aumento «*in morbidity and mortality, especially among certain more vulnerable groups*», constatando che «*a legally relevant relationship of causation may exist between State actions or omissions (causing or failing to address climate change) and the harm affecting individuals*»<sup>153</sup>. Sulla via del riconoscimento della legittimazione delle ricorrenti si pone tuttavia un ostacolo, rappresentato dallo spettro dell'*actio popularis*. La Corte teme infatti che, riconoscendo la sussistenza dello *status*, si realizzerebbe un'apertura indiscriminata di tale nozione, in quanto, in relazione agli effetti negativi del cambiamento climatico, «*the number of persons affected, in different ways and to varying degrees, is indefinite*» (par. 479) ed «*everyone may be, one way or another and to some degree, directly affected, or at a real risk of being directly affected*» (par. 483). Questo, a sua volta, potrebbe dare origine alla proposizione massiva di ricorsi individuali in tema climatico. L'Avvocatura generale dello Stato svizzero aveva peraltro preliminarmente contestato questo specifico punto, evidenziando che «il sistema della CEDU non ammette

---

<sup>151</sup> Nel farlo, la Corte ha ricordato i propri precedenti in materia: secondo tale giurisprudenza, affinché possa applicarsi l'articolo 8 a pretese individuali, i danni devono: (i) raggiungere una certa soglia minima di gravità (cfr. Corte EDU, *Fadeyeva v. Russia*, Appl. n. 55723/00, sent. 16 ottobre 2003 e Corte EDU, *Fägerskiöld v. Sweden*, Appl. n. 37664/04, sent. 26 febbraio 2008); (ii) superare un test "comparativo" che certifichi una posizione differenziata rispetto alla generalità della popolazione (cfr. Corte EDU, *Galev and Others v. Bulgaria*, Appl. n. 18324/04, sent. 29 settembre 2009 e Corte EDU, *Kožul and Others v. Bosnia and Herzegovina*, Appl. n. 38695/13, sent. 22 ottobre 2019, §36); (iii) colpire direttamente e specificamente il richiedente (cfr. Corte EDU, *Kyrtatos v. Greece*, Appl. n. 41666/98, sent. 22 maggio 2003, def. 22 agosto 2003, e Corte EDU, *Çiçek v. Turkey*, Appl. n. 72774/10, sent. 3 marzo 2015); (iv) presentare un nesso diretto con la violazione invocata (cfr. Corte EDU, *Ivan Atanasov v. Bulgaria*, Appl. n. 12853/03, sent. 2 dicembre 2010, §66). Per approfondimenti sulle problematiche poste dalla nozione di "vittime individuali" con riferimento alle questioni climatiche portate alla cognizione della Corte di Strasburgo, cfr. A. MARICONDA, *Victim Status of Individuals in Climate Change Litigation before the ECtHR. Between Old Certainties and New Challenges*, in *Italian Review of International and Comparative Law*, 2023, pp. 260 ss.

<sup>152</sup> Su questo profilo, cfr. M.F. CAVALCANTI, *Fonti del diritto e cambiamento climatico: il ruolo dei dati tecnico-scientifici nella giustizia climatica in Europa*, in *DPCE online*, vol. 58, no. SP2, maggio 2023, *Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive di diritto comparato*, a cura di D. AMIRANTE e R. TARCHI.

<sup>153</sup> Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, par. 478.

rivendicazioni *in abstracto* o *actio popularis*» (par. 12 della memoria) e che lo *status* di vittima non può essere accordato se un certo evento può avere conseguenze su più persone, o su una collettività (par. 14).

La Corte ha dunque esplicitamente definito le due circostanze (par. 487) che devono sussistere contestualmente affinché un individuo possa rivendicare la propria qualità di vittima nel particolare contesto di denunce relative a danni (o rischi di danni) derivanti da presunte carenze da parte dello Stato nella lotta ai cambiamenti climatici. In primo luogo, il ricorrente deve essere personalmente soggetto a una «*high intensity of exposure*» agli effetti negativi del cambiamento climatico, vale a dire che il livello e la gravità delle conseguenze negative (o del rischio di tali conseguenze) di un'azione o di un'inazione governativa che lo colpisce «*must be significant*»; secondariamente, deve sussistere un'urgente necessità di garantire la protezione individuale del richiedente, a causa dell'assenza o dell'inadeguatezza di qualsiasi misura ragionevole per ridurre l'entità del danno. La soglia per soddisfare questi criteri, precisa la Corte, è particolarmente alta, esigendo perciò un'attenta valutazione delle circostanze concrete del caso, a partire dalle «*prevailing local conditions and individual specificities and vulnerabilities*»<sup>154</sup>.

Applicando questi elementi al caso concreto, la Corte ha negato la sussistenza dello *status* di vittima alle singole ricorrenti, in considerazione del fatto che le loro condizioni di vita e di salute non presentavano caratteri differenziali rispetto alla generalità della popolazione in Svizzera e non avendo queste adeguatamente dimostrato di essere state esposte al rischio di effetti dannosi con un tasso di intensità sufficiente a far scattare l'operatività dell'articolo 8 della Convenzione<sup>155</sup>. Inoltre, la Corte ha chiarito che non è sufficiente, ai fini della qualifica, la mera appartenenza a un gruppo particolarmente sensibile agli effetti del cambiamento climatico<sup>156</sup> (par. 531).

---

<sup>154</sup> Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, par. 488

<sup>155</sup> Ivi, par. 533-535.

<sup>156</sup> Ivi, par. 531.

## 2.2 Lo status di vittima delle associazioni

Opposto è stato invece l'esito della valutazione della Corte in merito alla sussistenza della legittimazione ad agire dell'associazione *Anziane per il clima*. La *Grande Chambre* ha riconosciuto che il ricorso ad organismi collettivi sia talvolta l'unico mezzo a disposizione dei singoli individui per vedere efficacemente difesi i propri interessi particolari. Ciò è tanto più vero, sostengono i giudici, nel contesto di un fenomeno complesso e di natura globale come il cambiamento climatico<sup>157</sup>. A tal proposito, la Corte ha rimarcato come il principio dell'«ampio accesso alla giustizia in materia ambientale» sia previsto in accordi internazionali come la Convenzione di Aarhus<sup>158</sup>, che enfatizza l'importanza del ruolo che le «*non-governmental organizations play in the context of environmental protection*»<sup>159</sup>. Tutto ciò premesso, la Corte di Strasburgo ha definito i requisiti necessari affinché un'associazione sia legittimata a presentare ricorso<sup>160</sup>. In particolare, per essere riconosciuta legittimata a proporre una domanda ai sensi dell'art. 34 della Convenzione – a causa dell'asserita omissione, da parte di uno Stato contraente, di aver intrapreso misure adeguate alla protezione delle persone dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla vita e sulla salute umana – l'associazione deve essere: (i) legalmente costituita nella giurisdizione interessata o legittimata ad agirvi, (ii) in grado di dimostrare di perseguire uno scopo specifico in conformità con i suoi obiettivi statuari nella difesa dei diritti umani dei suoi membri o di altre persone interessate all'interno della giurisdizione interessata, (iii) in grado di dimostrare di poter essere considerata realmente «*qualified and representative*» per agire per conto dei membri (o di altre soggetti interessati all'interno della giurisdizione), soggetti a minacce specifiche o effetti negativi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute o benessere, come tutelati dalla Convenzione.

In riferimento al caso *Anziane per il clima*, la Grande Camera ha constatato che i criteri sono considerati tutti rispettati<sup>161</sup>: l'associazione ricorrente dispone, dunque, della necessaria legittimazione ad agire e, di conseguenza, l'articolo 8 è applicabile al ricorso<sup>162</sup>.

---

<sup>157</sup> Ivi, par. 489.

<sup>158</sup> Ivi, par. 490.

<sup>159</sup> Ivi, par. 491.

<sup>160</sup> Ivi, par. 502.

<sup>161</sup> Ivi, par. 524.

<sup>162</sup> Ivi, par. 526.

La novità principale di tale decisione non risiede tanto nel fatto che le associazioni sono riconosciute legittimate a promuovere contenziosi di stampo climatico, bensì nella circostanza che si considerino legittimate nonostante i singoli membri da queste rappresentati non soddisfino i – ben più rigidi – criteri dello *status* di vittima stabiliti per i ricorrenti individuali. Questo tipo di scelta non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tanto che, come si è visto *supra*, i giudici hanno giustificato le proprie conclusioni richiamando l'inedita complessità del fenomeno del cambiamento climatico e il crescente valore, riconosciuto a livello internazionale, attribuito all'associazionismo nel contesto della protezione dell'ambiente e del clima<sup>163</sup>. In sostanza, per l'accesso alla Corte EDU viene tratteggiato «un nuovo canale, riconosciuto unicamente alle associazioni»<sup>164</sup>.

### 3. *L'obbligo positivo di protezione dal cambiamento climatico degli Stati*

La questione della configurabilità di un'obbligazione climatica che gli Stati sarebbero chiamati a rispettare alla luce dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione investe alcuni dei paragrafi centrali della sentenza. Essa viene riconosciuta, una prima volta, nel paragrafo 519<sup>165</sup>, e poi sviluppata nel paragrafo 544, che tratta del contenuto specifico di tali obblighi positivi. Qui, dopo aver ricordato che già da tempo l'ambito di applicazione dell'articolo 8 si estende «*to adverse effects on human health, well-*

---

<sup>163</sup> Va segnalato che sul punto è stata elaborata un'opinione dissenziente, redatta dal giudice Eicke, che sottolinea come la Corte EDU avesse ammesso in passato la legittimazione ad agire delle associazioni anche in assenza del riconoscimento dello *status* di vittime individuali dei rappresentati, ma solo allorché si fossero verificate circostanze del tutto eccezionali, tali da rendere impossibile per un richiedente di tutelare i propri diritti in riferimento alla Convenzione. Cfr. Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, opinione dissenziente, par. 37-42.

<sup>164</sup> Cit. G. GRASSO, A. STEVANATO, *Diritto di accesso al giudice, doveri di solidarietà climatica e principio di separazione dei poteri nella sentenza Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse*, in *Corti supreme e salute*, n. 2, 2024, p. 584. In particolare, gli autori ritengono che la Corte abbia posto in essere una «forzatura logico-giuridica» (cit. p. 582) con riferimento all'ammissibilità dell'associazione ricorrente rispetto a quanto sostenuto in relazione a quella delle ricorrenti individuali.

<sup>165</sup> «Tenuto conto del nesso causale tra le azioni e/o le omissioni dello Stato relative al cambiamento climatico e il danno, o il rischio di danno, che colpisce gli individui (si vedano i paragrafi 435, 436 e 478), l'articolo 8 deve essere considerato nel senso che comprende il diritto degli individui a una protezione effettiva da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita», cit. *ivi*, par. 519.

*being and quality of life arising from various sources of environmental harm and risk of harm*», la Corte «*derives*» dall'articolo 8 anche «il diritto degli individui di godere di una protezione effettiva da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi sulla loro vita, salute, benessere e qualità di vita derivanti dagli effetti nocivi e dai rischi causati dal cambiamento climatico»<sup>166</sup>.

Per giungere a tale risultato, la Corte ha fatto ampio riferimento ai propri precedenti in materia ambientale, chiarendo tuttavia che questi non sono estendibili *de plano* ai rischi collegati al cambiamento climatico, ma che, invece, va adottato «un approccio che riconosca e prenda in considerazione le peculiarità del cambiamento climatico»<sup>167</sup> e che sia “adattato su misura” (*tailored*) per affrontarne le caratteristiche specifiche»<sup>168</sup>.

In particolare, esaminando la questione alla luce dell'art. 2 (diritto alla vita), la Corte ha ricordato che – sempre alla luce della giurisprudenza consolidata – perché possa ravvisarsi in capo allo Stato un obbligo positivo di protezione non è sufficiente che un'attività pericolosa sia in astratto capace di cagionare un rischio per la vita della vittima, ma è necessario che vi sia un «rischio reale e imminente»<sup>169</sup>. Nel contesto del cambiamento climatico, tale requisito deve essere inteso come riferito a «una minaccia grave, reale e sufficientemente accertabile, alla vita, contenente un elemento di prossimità materiale e temporale della minaccia al danno lamentato dal ricorrente»<sup>170</sup>. In relazione al caso delle *Anziane per il clima*, pur riconoscendo che, per sua natura, il cambiamento climatico è in grado di provocare un aumento del rischio di mortalità, soprattutto a danno dei più vulnerabili<sup>171</sup>, la Corte ha ritenuto «discutibile» che gli inadempimenti contestati allo Stato svizzero fossero tali da mettere a rischio la vita delle ricorrenti<sup>172</sup>. Di conseguenza, ha ritenuto più opportuno esaminare nel merito la questione dal punto di vista del solo art. 8, anche in considerazione del fatto che i principi desumibili dall'articolo 2 sono in larga misura

---

<sup>166</sup> È evidente il richiamo alla Corte Suprema dei Paesi Bassi in relazione al caso *Urgenda*, in cui era stato affermato che «gli articoli 2 e 8 della CEDU, in relazione al cambiamento climatico, devono essere interpretati nel senso che obbligano gli Stati contraenti a fare la loro parte per contrastare tale pericolo», cit., par. 5.8 della sentenza.

<sup>167</sup> Tali specificità, che rendono impraticabile trasporre direttamente, in questo contesto, la precedente giurisprudenza in materia ambientale, sono elencate dalla Corte nei paragrafi 416-421, ai quali si rimanda.

<sup>168</sup> Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, cit., par. 422.

<sup>169</sup> Ivi, par. 511.

<sup>170</sup> Ivi, par. 513.

<sup>171</sup> Ivi, par. 509.

<sup>172</sup> Ivi, par. 536.

simili a quelli relativi all'art. 8, e che, se considerati nel loro insieme, forniscono un'utile base per definire l'approccio globale da applicare nel contesto dei cambiamenti climatici ai sensi di entrambe le disposizioni<sup>173</sup>.

In relazione all'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della propria vita privata e familiare), la Corte ha ricordato che per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della Convenzione le denunce relative a danni ambientali devono dimostrare, da un lato, che vi è stata una «interferenza effettiva» (*actual interference*) con il godimento della vita privata o familiare o della casa e, dall'altro, che è stato raggiunto un certo livello di gravità. In altre parole, l'asserito danno ambientale dev'essere di gravità tale da pregiudicare in misura sufficiente il godimento dei diritti dei ricorrenti tutelati dall'art. 8<sup>174</sup>. Ciò significa che un deterioramento generale dell'ambiente non è sufficiente a far sorgere un obbligo positivo di protezione dello Stato. È necessario invece dimostrare un legame diretto e immediato tra il presunto danno ambientale e la vita privata o familiare o l'abitazione del ricorrente<sup>175</sup>. Tuttavia, in considerazione dell'impossibilità di stabilire un chiaro nesso causale tra una o più attività pericolose e i danni subiti da uno specifico individuo nel peculiare contesto del cambiamento climatico, la Corte ha rivisto parzialmente le modalità di verifica della condizione della «interferenza effettiva». Secondo i giudici, «in tale contesto, la questione dell'«*actual interference*», o dell'esistenza di un rischio rilevante e sufficientemente grave che comporti l'applicabilità dell'articolo 8, dipende essenzialmente dalla valutazione di criteri analoghi a quelli esposti ai punti da 487 a 488 della presente sentenza, relativi allo *status* di vittima degli individui, o al punto 502 della presente sentenza, relativi alla legittimazione delle associazioni. Tali criteri sono dunque determinanti per stabilire se sono in gioco i diritti di cui all'articolo 8 e se tale disposizione si applica. In ogni caso, si tratta di questioni che restano da esaminare sulla base dei fatti di un caso particolare e sulla base delle prove disponibili»<sup>176</sup>. La Corte ha dunque deciso di assumere come parametri quelli utilizzati in relazione alla diversa questione della legittimazione ad agire degli individui e delle associazioni, ritenendo che, nel contesto dei contenziosi climatici, quando un soggetto è legittimato a proporre un ricorso individuale per violazione dell'art. 8, ciò comporta di per

---

<sup>173</sup> Ivi, par. 537.

<sup>174</sup> Ivi, par. 514.

<sup>175</sup> Ivi, par. 515.

<sup>176</sup> Ivi, par. 520.

sé che la condotta denunciata soddisfi il requisito dell'effettiva interferenza nel godimento del diritto ivi proclamato. Si tratta, a ben vedere, di una forzatura logico-giuridica, che sovrappone il piano della legittimità a quello del merito: il primo test, infatti, afferisce alle condizioni di ammissibilità dell'azione, mentre il secondo attiene a valutazioni nel merito della questione. La conseguenza è che ai ricorrenti-associazioni non è richiesta la dimostrazione del fatto di essere stati «direttamente e personalmente colpiti» dalle inadempienze dello Stato in materia climatica (al contrario dei ricorrenti-individui)<sup>177</sup>. Il requisito richiesto alle associazioni diviene solamente la dimostrazione del fatto di agire per conto di individui «che possono presumibilmente affermare di essere soggetti a minacce specifiche o a effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla loro vita, salute, benessere e qualità di vita», come aveva enunciato la Corte nel paragrafo 502. Su queste basi, considerando che l'associazione *Anziane per il clima* agiva in rappresentanza di un gruppo di individui “presumibilmente” esposti agli effetti negativi dei cambiamenti climatici<sup>178</sup>, la Corte ha concluso che «l'associazione ricorrente possiede il necessario *locus standi* nel presente procedimento e che [pertanto] l'articolo 8 è applicabile al suo ricorso»<sup>179</sup>.

### 3.1. Il contenuto dell'obbligazione climatica degli Stati

La Corte, sancendo in via definitiva l'esistenza di un'obbligazione climatica gravante sugli Stati a norma della CEDU, ha stabilito che grava sugli Stati l'obbligo di adottare e di rendere effettivo un quadro normativo capace di mitigare gli effetti del cambiamento climatico antropogenico. Contrariamente alle tendenze riscontrabili a livello internazionale, che rendono quantomeno opaca la questione della definizione concreta degli obblighi di protezione degli Stati, la Corte di Strasburgo dedica all'argomento particolare attenzione<sup>180</sup>.

Prima di esplorare il contenuto dell'obbligazione climatica degli Stati delineato dalla Corte, occorre anzitutto effettuare una distinzione fra obblighi di segno positivo e obblighi c.d. negativi degli Stati alla luce della Convenzione. Gli obblighi negativi impongono allo Stato un comportamento omissivo, che si traduce nel divieto di compiere “qualsiasi” azione

---

<sup>177</sup> Ivi, par. 487.

<sup>178</sup> Ivi, par. 524.

<sup>179</sup> Ivi, par. 526.

<sup>180</sup> Ivi, paragrafi 544-554.

lesiva dei diritti in questione. In base agli obblighi positivi, invece, lo Stato è tenuto ad adottare comportamenti attivi per proteggere i diritti tutelati dalla CEDU; in questo caso, però, non è obbligato a compiere “qualsiasi” azione, bensì “almeno una” di queste. La scelta delle specifiche misure da adottare per adempiere agli obblighi positivi è, dunque, discrezionale<sup>181</sup>. La giurisprudenza della Corte, in linea con questa interpretazione, desume dagli artt. 2 e 8 CEDU solamente l’obbligo positivo degli Stati di mettere in atto un quadro legislativo e amministrativo volto a garantire un’efficace protezione contro le minacce ai diritti in questione e di assicurarsi che ogni violazione di tali diritti sia repressa e punita<sup>182</sup>, mentre rimette la scelta dei mezzi e delle modalità attuative di tale obbligo all’apprezzamento degli Stati<sup>183</sup>. Questa tendenza, a ben vedere, è perfettamente in linea con il principio di sussidiarietà<sup>184</sup> al quale l’azione della Corte – nella garanzia dei diritti fondamentali – è improntata.

Tuttavia, in considerazione delle specificità della questione climatica, la Corte di discosta da questa linea di azione – pur non smentendola –, fissando quel che sembra destinato a diventare il nuovo criterio dirimente nella definizione della non giustiziabilità delle decisioni statali inerenti al cambiamento climatico. In particolare, la Corte effettua una distinzione in relazione alla portata del margine di apprezzamento in relazione, da un lato, all’impegno dello Stato riguardo alla necessità di combattere gli effetti negativi del cambiamento climatico e la fissazione delle finalità e degli obiettivi necessari, e, dall’altro, alla scelta dei mezzi atti a conseguire tali obiettivi. La Corte osserva infatti che, per quanto riguarda il primo aspetto, la natura e la gravità della minaccia, unite al consenso internazionale sulla necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, richiedono l’attribuzione di un margine di apprezzamento “ridotto” agli Stati. Relativamente alla scelta dei mezzi – che comprendono le scelte operative e le politiche adottate per raggiungere gli obiettivi e gli impegni internazionali alla luce delle priorità e delle risorse – dovrebbe invece essere riconosciuto un “ampio” margine di discrezionalità<sup>185</sup>.

---

<sup>181</sup> Cfr. R. ALEXY, *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt am Main, 1994, traduzione it., *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, 2012, pp. 491 ss.

<sup>182</sup> Corte EDU, 10 aprile 2012, *Di Sarno e altri c. Italia*, par. 106.

<sup>183</sup> Corte EDU, 8 luglio 2003, *Hatton e altri c. Regno Unito*, par. 100 e ss.

<sup>184</sup> La responsabilità primaria di garantire i diritti e le libertà definiti dalla Convenzione spetta infatti agli Stati; la Corte svolge solamente un ruolo di supervisione, cfr. Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, cit., par. 541.

<sup>185</sup> Ivi, par. 543. In questo senso si era espressa anche la Corte Suprema olandese nel caso *Urgenda*, nella misura in cui aveva ritenuto che l’indicazione da parte dei giudici di un obiettivo di riduzione delle emissioni

La Corte è poi passata ad esaminare i contenuti specifici degli obblighi positivi gravanti sugli Stati nel contesto del cambiamento climatico, stabilendo anzitutto, in via generale, che «il dovere primario dello Stato è di adottare, e di applicare effettivamente nella pratica, regolamenti e misure in grado di mitigare gli attuali e potenzialmente irreversibili effetti futuri del cambiamento climatico»<sup>186</sup>. Fondando poi il ragionamento sul vincolo rappresentato dagli impegni internazionali assunti dagli Stati nell'ambito dell'UNFCCC e sulle evidenze scientifiche raccolte dall'IPCC, i giudici della Grande Camera hanno rilevato che «gli Stati contraenti devono mettere in atto i regolamenti e le misure necessarie per prevenire un aumento delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera terrestre e un aumento della temperatura media globale oltre livelli che potrebbero produrre effetti negativi gravi e irreversibili sui diritti umani, in particolare il diritto alla vita privata e familiare e al domicilio, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione»<sup>187</sup>. Al fine di tradurre questo impegno in obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni<sup>188</sup>, i giudici hanno ritenuto che «l'effettivo rispetto dei diritti tutelati dall'articolo 8 della Convenzione richiede che ogni Stato contraente intraprenda misure per la riduzione sostanziale e progressiva dei rispettivi livelli di emissioni di gas serra, al fine di raggiungere la neutralità delle emissioni nette entro, in linea di principio, i prossimi tre decenni»<sup>189</sup>. Infine, affinché sia davvero possibile il raggiungimento dell'obiettivo climatico, gli Stati devono «intraprendere azioni immediate e fissare adeguati obiettivi di riduzione intermedi per il periodo di transizione verso la neutralità». Tali misure devono essere «inserite in un quadro normativo vincolante a livello nazionale, seguito da un'adeguata attuazione»<sup>190</sup>.

La Corte elenca poi i parametri che utilizzerà nel valutare se uno Stato si sia mantenuto legittimamente entro il proprio margine di discrezionalità nel perseguimento di tale “adeguata” attuazione. In particolare, esaminerà se le autorità nazionali competenti (a livello legislativo, esecutivo o giudiziario), abbiano tenuto in debito conto la necessità di: (i) adottare misure generali che specifichino un calendario per il conseguimento della neutralità

---

non violasse il principio di separazione dei poteri, in quanto si limitava ad ordinare il perseguimento di un determinato traguardo, lasciando agli organi politici il compito di stabilire le misure con cui raggiungerlo, cfr. par. 8.2.5-8.2.7.

<sup>186</sup> Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, cit. par. 545.

<sup>187</sup> Ivi, par. 546.

<sup>188</sup> Ivi, par. 547.

<sup>189</sup> Ivi, par. 548.

<sup>190</sup> Ivi, par. 549.

in termini di emissioni, attraverso la predisposizione di un carbon budget (o di altra metodologia equivalente per la quantificazione delle future emissioni di gas a effetto serra)<sup>191</sup>; (ii) stabilire obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni di gas serra e percorsi (per settore o altre metodologie pertinenti) ritenuti in grado, in linea di principio, di conseguire gli obiettivi nazionali generali di riduzione dei gas a effetto serra entro i pertinenti calendari previsti dalle politiche nazionali; (iii) fornire prove che dimostrino il rispetto, o le intenzioni di futura conformazione, dei pertinenti obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra; (iv) mantenere aggiornati gli obiettivi di riduzione con la dovuta diligenza e sulla base dei migliori dati disponibili; (v) agire in tempo utile e in modo adeguato e coerente nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle misure pertinenti<sup>192</sup>.

A partire dal riconoscimento del diritto degli individui di essere protetti, ai sensi dell'art. 8 CEDU, dagli effetti negativi del cambiamento climatico, la Corte è giunta dunque ad affermare l'obbligo degli Stati di adottare – tempestivamente – un quadro normativo vincolante contenente impegni di riduzione delle emissioni che portino al raggiungimento della neutralità climatica «entro, in linea di principio, i prossimi tre decenni».

#### *4. La decisione*

In riferimento al caso di specie, la Corte ha ritenuto che lo Stato svizzero, non avendo elaborato né attuato in tempo utile un quadro normativo efficace in materia di contrasto del cambiamento climatico, avesse oltrepassato il proprio margine di apprezzamento, e fosse perciò da considerare inadempiente rispetto ai suoi obblighi positivi derivanti dall'art. 8 della CEDU<sup>193</sup>. Tuttavia, considerata la complessità e la natura delle questioni trattate, la Corte ha dichiarato di non essere in condizione di prescrivere dettagliatamente le misure da attuare per dare esecuzione alla sentenza, in quanto, «considerato il margine di apprezzamento differenziato concesso allo Stato in questo ambito», le autorità nazionali potrebbero meglio

---

<sup>191</sup> In assenza di tale requisito, la Corte ha precisato che avrebbe «difficoltà ad accettare che lo Stato possa essere considerato come effettivamente adempiente all'obbligo normativo derivante dall'articolo 8 della Convenzione», cit. *ivi*, par. 572.

<sup>192</sup> *Ivi*, par. 550.

<sup>193</sup> *Ivi*, par. 573.

definire le misure specifiche da adottare. Delega dunque al Comitato dei Ministri il compito di controllare, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato convenuto, l'adozione di misure volte a garantire che le autorità nazionali rispettino i requisiti della Convenzione, come chiarito nella presente sentenza<sup>194</sup>.

Tale decisione è stata fortemente criticata nell'opinione dissenziente del giudice Eicke, che accusa la Corte di aver adottato una scelta "politica", volta a trasformare gli impegni non vincolanti assunti dagli Stati nell'ambito dell'Accordo di Parigi nel contenuto, giuridicamente vincolante, di un obbligo positivo fondato su un diritto fondamentale della Convenzione<sup>195</sup>. La Corte, dal canto suo, non ha mai negato che il contrasto al cambiamento climatico si costruisca *in primis* con l'adozione di misure legislative, che «in una democrazia, [...] dipendono necessariamente da un processo decisionale democratico»<sup>196</sup>, riconoscendo che «l'intervento giudiziario, anche da parte di questa Corte, non può sostituire o supplire all'azione che deve essere intrapresa dai rami legislativo ed esecutivo del governo»<sup>197</sup>. La Corte ha tuttavia aggiunto che «la democrazia non può [...] non tenere conto dei requisiti dello Stato di diritto (*rule of law*). Il compito dei tribunali nazionali e della Corte è quindi complementare a tali processi democratici»<sup>198</sup>. Di conseguenza, nonostante tali decisioni siano connotate, per loro natura, da discrezionalità politica, quando queste vengono a incidere su diritti tutelati dalla Convenzione non si pone più «soltanto una questione di politica, ma anche una questione di diritto, che incide sull'interpretazione e sull'applicazione della Convenzione»<sup>199</sup>, e, di conseguenza, «*in such instances, the Court retains competence*», considerando anche il carattere emergenziale del fenomeno del cambiamento climatico, mantenendo comunque «con una sostanziale deferenza nei confronti del decisore

---

<sup>194</sup> Ivi, par. 657.

<sup>195</sup> Ivi, Opinione Giudice Eicke, «Mi trovo in una posizione in cui il mio disaccordo va ben oltre una semplice differenza nella valutazione delle prove o di una piccola differenza di diritto. Il disaccordo è di natura più fondamentale e, almeno in parte, attiene al cuore del ruolo della Corte all'interno del sistema della Convenzione e, più in generale, del ruolo di un tribunale nel contesto delle sfide uniche e senza precedenti poste all'umanità (incluso all'interno delle nostre società, ma anche oltre) dal cambiamento climatico antropogenico» cit. Sul difficile bilanciamento fra obblighi positivi imposti alla luce della CEDU e discrezionalità degli Stati, cfr. F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in *DPCE online*, 2/2024, pp. 1470-1473.

<sup>196</sup> Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, cit, par. 411.

<sup>197</sup> Ivi, par. 412.

<sup>198</sup> Ibidem.

<sup>199</sup> Ivi, par. 450.

politico nazionale e delle misure risultanti dal processo democratico in questione e/o dal controllo giudiziario dei tribunali nazionali»<sup>200</sup>. La Corte giustifica così la propria competenza a giudicare sui contenziosi che affrontano l'impatto dei danni ambientali sul godimento dei diritti umani tutelati dalla Convenzione, illustrando, come si è visto, anche le modalità – e dunque, il perimetro – del suo controllo in tali delicate questioni.

---

<sup>200</sup> Ibidem.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il collegamento fra diritti fondamentali e rischi – sociali, economici e ambientali – legati al cambiamento climatico antropogenico è divenuto ormai una realtà, accertata tanto da organismi scientifici quanto da enti istituzionali. Di conseguenza, il fenomeno – in rapida espansione – di avvio di azioni legali volte a verificare l’adeguatezza delle politiche di contrasto agli effetti negativi del cambiamento climatico al fine di evitare possibili violazioni di diritti è destinato a divenire uno strumento sempre più prezioso per coloro che intendono «stimolare il processo politico-deliberativo»<sup>201</sup> verso l’adozione di soluzioni più decise in tal senso. Il c.d. contenzioso climatico fondato sui diritti non poteva che trovare terreno fertile in Europa, regione in cui il profondo radicamento del modello di stato costituzionale, unito all’ulteriore sistema di tutela dei diritti incentrato sulla Convenzione Europea dei Diritti umani e delle Libertà fondamentali, conferiscono alle corti – a livello nazionale e regionale – un’indipendenza e un peso tali da poter incidere effettivamente nella definizione di politiche climatiche che tengano debito conto degli impatti negativi del cambiamento climatico sui diritti. La necessità di affrontare con urgenza la questione climatica da un lato conferisce alle parti attrici la *ratio* che dà fondamento a ricorsi così peculiari e, dall’altro, giustifica le decisioni delle corti che, inevitabilmente, imponendo agli Stati convenuti obblighi positivi nella definizione degli obiettivi di riduzione climatica, incidono sul piano “politico” della questione. Proprio nell’individuazione del sottile confine tra discrezionalità politica e sindacato giurisdizionale risiede una delle principali sfide del contenzioso climatico. In questo senso, è lecito supporre che la decisione della Corte di Strasburgo nel caso *KlimaSeniorinnen*, che riconosce esplicitamente sia l’esistenza di un diritto individuale, fondato sull’art. 8 della CEDU, «a un’effettiva protezione da parte delle autorità statali dai gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e qualità di vita»<sup>202</sup>, sia la corrispondente obbligazione di protezione degli Stati, fornirà alle corti nazionali una legittimazione tale da permettere di procedere a verifiche nel merito circa la

---

<sup>201</sup> A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *L'Ircocervo*, 20 (2021) n. 2, p. 279

<sup>202</sup> Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, cit. par. 519.

coerenza delle azioni e dei piani politici rispetto al vincolo di adempimento dell'obbligo positivo derivante dall'articolo 8. La Corte, infatti, pur riconoscendo che gli Stati, nell'adempiere a tali obblighi di protezione – ovvero: nel definire le politiche climatiche –, possiedono un ampio margine di discrezionalità, ha accertato una fondamentale differenza in relazione all'estensione di tale margine di apprezzamento: questo è limitato nella definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni, mentre rimane ampio nella scelta dei mezzi con cui realizzarli. Proprio all'interno degli spazi “ridotti” di discrezionalità le corti sarebbero legittimate a incidere sulle scelte politiche relative al cambiamento climatico, valutando nel merito se le azioni adottate dallo Stato rientrino nel margine di apprezzamento ad esso riconosciuto nell'adempimento degli obblighi di protezione derivanti dalla CEDU, e ingiungendo il perseguimento di obiettivi concreti di riduzione delle emissioni, laddove ne riscontrino la necessità. La scelta dei mezzi attraverso cui pervenire a tali risultati, tuttavia, deve necessariamente rimanere di competenza degli organi legislativi ed esecutivi, pena la realizzazione della tanto paventata violazione del principio di separazione dei poteri.

Se dunque da un lato la Corte EDU incoraggia i giudici nazionali a non trincerarsi dietro pronunce di inammissibilità e scendere nel merito della questione, dall'altro non si può non considerare che una collaborazione delle parti politiche è indispensabile per raggiungere risultati concreti. Ciò è evidente proprio nel caso *KlimaSeniorinnen*: a seguito dell'emissione della sentenza, infatti, il governo (indirizzato in questo senso da entrambe le Camere del Parlamento), nel presentare la propria presa di posizione, ha criticato aspramente l'interpretazione dei giudici in merito agli obblighi statali di protezione del clima, ritenuta eccessivamente ampia e ingiustificatamente innovativa. Il Consiglio federale è inoltre del parere che la Svizzera soddisfi già i requisiti di politica climatica indicati nella sentenza, sostenendo che la Corte non abbia tenuto conto di alcuni sviluppi ulteriori intrapresi dalla Svizzera in questo ambito. L'esecutivo respinge inoltre l'estensione del diritto di ricorso delle associazioni alle questioni climatiche. Ora, tralasciando il complesso discorso in merito all'esecuzione delle sentenze nel sistema convenzionale, ciò che qui interessa evidenziare è la necessità di un approccio collaborativo fra gli attori coinvolti nel processo di gestione della crisi climatica. Questo è possibile solo tenendo a mente lo scopo ultimo del contenzioso climatico: non l'imposizione della visione di gruppi di pressione sul sistema democratico, né il ricorso al potere giudiziario come “supplente” per marginalizzare una politica ritenuta

inadeguata, ma il raggiungimento di piani che davvero possano incidere sul problema climatico in un tempo utile, vale a dire prima che le conseguenze diventino talmente irreversibili che nessuna scelta normativa potrebbe più limitare gli effetti negativi del cambiamento climatico antropogenico.

In questo scenario di «naturale contrapposizione»<sup>203</sup>, la soluzione appare risiedere in un cambio di prospettiva riguardo al concetto stesso di “contenzioso” nell’ambito climatico: non luogo di conflitto, ma possibilità di “dialogo” con le corti, e, soprattutto, con i processi, inevitabilmente “politici”, insiti nel riconoscimento di nuovi diritti, che esse rappresentano. Solamente nel riconoscimento, da parte degli organi legislativi ed esecutivi, della legittimità del ruolo che le corti (già) rivestono nel campo della tutela dei diritti, si potrà giungere a risultati soddisfacenti in termini di produzione normativa, favorendo al contempo maggior fiducia da parte della popolazione nell’efficacia dell’azione dei legislatori.

---

<sup>203</sup> A. PISANÒ, *Crisi della legge e litigation strategy*, Giuffrè Editore, 2016, cit. pag. XIII.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALEXY R., *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt am Main, 1994, traduzione it., *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, 2012
- ALOGNA I., BAKKER C., GAUCI J.P., *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Boston, 2021
- BAKKER C., *The Paris Agreement on Climate Change: Balancing «Legal Force» and «Geographical Scope»*, in *The Italian Yearbook of International Law*, 2016
- BALDIN S., *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space? Preliminary remarks*, in *DPCE online*, Vol. 2, 2020
- BALDIN S., VIOLA P., *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* Vol. 23.3, 2021
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990
- BONOMO A., *L'approccio science-based sul cambiamento climatico: quale spazio per il decisore pubblico?*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, Saggi, 2024
- BRAIG K., PANOV S., *The Doctrine of Positive Obligations as Starting Point for Climate Litigation in Strasbourg: The European Court of Human Rights as Hilfssheriff in Combating Climate Change?*, in *35 Journal of Environmental Law and Litigation*, Vol. 35, 2020
- BURGER M. - WENTZ J. – HORTON R., *The Law and Science of Climate Change Attribution*, in *45 Columbia J. Environ. L.*, 1, 2020
- CARDUCCI M., *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)* in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2021
- CARDUCCI M., *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in *DPCE Online*, 43, 2020
- CAVALCANTI M.F., *Fonti del diritto e cambiamento climatico: il ruolo dei dati tecnico-scientifici nella giustizia climatica in Europa*, in *DPCE online*, Vol. 58, n. SP2, *Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive di diritto comparato*, a cura di AMIRANTE D. e TARCHI R., 2023
- CERULLI F., *A Sud e altri c. Italia: brevi considerazioni sul primo contenzioso climatico in Italia*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2024.
- DELSIGNORE M., *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, Vol. 28, 2022

- DOOREY D., *A Transnational Law of Just Transitions for Climate Change and Labour* in BLACKETT A., TREBILCOCK A. (eds.), *Research Handbook on Transnational Labour Law*, 2015
- FERGUSON E.C., *Held v State of Montana: A Constitutional Rights Turn in Climate Change Litigation*, in *Journal of Environmental Law*, Volume 36, 2024
- GALLARATI F., *Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato “dimenticato” dei diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2024
- GALLARATI F., *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull’invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal*, n. 2, 2022.
- GALLARATI F., *L’obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in *DPCE online*, n. 2, 2024
- GRASSO G., STEVANATO A., *Diritto di accesso al giudice, doveri di solidarietà climatica e principio di separazione dei poteri nella sentenza Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse*, in *Corti supreme e salute*, n. 2, 2024
- HUMPHREYS S., *Climate Justice: The Claim of the Past*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 5, 2014
- IPCC, *Summary for Policymakers*, in *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)], Ginevra, 2023
- IPCC, *Summary for Policymakers*. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [MASSON-DELMOTTE V., ZHAI P., PIRANI A., CONNORS S.L., PÉAN C., BERGER S., CAUD N., CHEN Y., GOLDFARB L., GOMIS M.I., HUANG M., LEITZELL K., LONNOY E., MATTHEWS J.B.R., MAYCOCK T.K., WATERFIELD T., YELEKÇI O., YU R., AND ZHOU B.], Ginevra, 2021
- JARIAMANZANO J., BORRÁS S. (eds.), *Research Handbook on Global Climate Constitutionalism*, Cheltenham, 2019
- LYNAS M. - HOULTON B.Z. – PERRY S., *Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature*, in *Environ. Res. Lett.*, Vol. 16, No. 11, 2021
- MAGIL., *Giustizia climatica e teoria dell’atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2021
- MARICONDA A., *Victim Status of Individuals in Climate Change Litigation before the ECtHR. Between Old Certainties and New Challenges*, in *Italian Review of International and Comparative Law*, 2023
- MEYER R., *A Climate-Lawsuit Dissent That Changed My Mind*, in *The Atlantic*, 2020

- MONTINI M., *Riflessioni critiche sull'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3, 2017
- NESPOR S., *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 1, 2016
- PADOA SCHIOPPA E., *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*, Il Mulino, Bologna, 2021
- PARIOTTI E., *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione*, CEDAM, Padova, 2018
- PEEL J., OSOFSKY H., *A Rights Turn in Climate Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, Vol. 7, 2018
- PEEL J., OSOFSKY H.M., *Climate change litigation*, Vol. 16, 2020
- PISANÒ, A., *Crisi della legge e litigation strategy*, Giuffrè Editore, 2016
- PISANÒ A., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2022
- PISANÒ A., *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *L'Ircocervo*, n. 2, 2021
- PÖPPELMEIER F., *Comprehensive Climate Modeling of the Mid-Pleistocene Transition*, in *CORDIS online*, 2021.
- RAJAMANI L., *Differential treatment in international environmental law*, Oxford University Press, 2006.
- RICHARDSON J., STEFFEN W., LUCHT W., BENDTSEN J., CORNELL S.E., ET.AL., *Earth beyond six of nine Planetary Boundaries*, in *Science Advances*, Vol. 9 No.37, 2023
- RIPPLE W.J., WOLF C., NEWSOME T.M., BARNARD P., MOOMAW W.R., *World Scientists' Warning of a Climate Emergency*, in *BioScience*, 2019.
- RIPPLE, W.J., WOLF, C., NEWSOME T.M., GALETTI, M., ALAMGIR, M., CRIST, E., MAHMOUD, M.I., LAURANCE, W.F., *World Scientists' warning to humanity: a second notice*, in *BioScience*, 67 (12), 2017
- RYAN E., WOOD M.C., HUFFMAN J., RUSSELL I.S, FRANK R., *Juliana v. United States: Debating the Fundamentals of the Fundamental Right to a Sustainable Climate*, in *Florida State University Law Review Online*, Vol. 46(1), 2018
- S. WILL, ET AL. *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*, in *Science*, 2015
- SAVARESI A., SETZER J., *Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 13 n. 1, 2022

- SAX J.L., *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in *Michigan Law Review*, Vol. 68(3), 1970
- SCHÄFER L. – JORKS P. - SECK E. – KOULIBALY O. – DIOUF A., *Slow-onset Processes and Resulting Loss and Damage – An introduction*, in *Germanwatch*, 2021
- SCHAPPER A., *Climate Justice and Human Rights*, in *International Relations*, Vol. 32(3), 2018
- SCHLOSBERG D., COLLINS L.B., *From Environmental to Climate Justice: Climate Change and the Discourse of Environmental Justice*, in *WIRE's Climate Change*, Vol. 5(3), 2015
- SERAFINELLI L., *La responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi climatici nell'inerzia delle politiche legislative. Un'analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi*, in *DPCE Online*, Vol. 55, n. 4, 2022
- SETZER J., HIGHAM C., *Global trends in climate change litigation: 2022 snapshot*.
- SETZER J., HIGHAM C., *Global Trends in Climate Change Litigation: 2024 Snapshot*, London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science, 2024
- SHELTON D., *Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment*, in *Stanford Journal of International Law*, Vol. 28(1), 1991
- T. LENTON – J. ROCKSTRÖM – O. GAFFNEY – S. RAHMSTORF – C. RICHARDSON – W. STEFFEN – H.J. SCHELLNHUBER, *Punti di non ritorno climatici: troppo rischioso scommettere contro*, in *Nature*, Vol. 575, 2019
- TALLACCHINI M., *Evidenza scientifica e normazione ambientale: la "co-produzione" di scienza e diritto*, in GRASSI S., CECCHETTI M. (a cura di), *Governo dell'ambiente e formazione delle norme tecniche*, Giuffrè, Milano, 2006
- TALLACCHINI M., *Scienza e potere*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. *Potere e costituzione*, Giuffrè, Milano, 2023
- VALAGUZZA S., *Le liti strategiche e il cambiamento climatico*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2021
- VOIGT C., *The climate change dimension of human rights: due diligence and states' positive obligations*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 13, 2022
- VOIGT C., *The Paris Agreement: What is the Standard of Conduct for Parties?*, in *Questions of International Law*, 2016
- WARD M., *Just Transitions and the Green Economy. Navigating the fault lines*, in *Collaborative Research Forum, University of Witwatersrand's Centre for Researching Education and Labour*, 2018

